

Repertorio numero 15319

Fascicolo numero 6787

**ATTO DI TRASFERIMENTO**

**di beni immobili ai sensi del D.L. 25 settembre 2001,  
n. 351 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1,  
comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410),**

**D. L. 6 luglio 2011 n. 98**

**e della Legge REGIONE LIGURIA 24 dicembre 2010 n. 22**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di dicembre in Genova, Piazza de Ferrari numero civico uno, piano sesto.

Dinanzi a me **Dottor Federico Cattanei**, Notaio in Genova, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, nessuno richiedendo la presenza dei testimoni, sono comparsi i signori:

per gli "Enti Venditori":

BOBBIO Giorgio, nato a Genova il 19 maggio 1974, domiciliato per la carica in Genova (GE), Piazza De Ferrari n.1, quale dichiara di agire e intervenire nel presente atto nella sua qualità di Funzionario Vicario del Dirigente del Settore Amministrazione Generale della "REGIONE LIGURIA", con sede in Genova, Piazza De Ferrari n. 1, codice fiscale 00849050109, a quanto infra legittimato in forza di Delibera della Giunta REGIONE LIGURIA in data 29 dicembre 2011 N. 1713 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" onde farne parte integrante e sostanziale, e che sostituisce il Dirigente titolare assente, la quale REGIONE LIGURIA interviene oltre che in proprio anche nella sua qualità di speciale procuratrice dei seguenti Enti:

**"AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 IMPERIESE"**, con sede in Sanremo (IM), Località Bussana, Via Aurelia di Ponente, n. 97, Codice fiscale e Partita Iva numero 01083060085,

**"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE"**, con sede in Savona (SV), Via Manzoni, n. 14, Codice fiscale e partita Iva numero 01062990096,

**"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE"**, con sede in Genova (GE), Via Bertani n. 4, Codice fiscale e Partita Iva numero 03399650104,

**"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE"**, con sede in Chiavari (GE), Via G. B. Ghio n. 9, Codice fiscale e Partita Iva numero 01038700991,

**"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO"**, con sede in La Spezia (SP), Via XXIV Maggio n. 139, Codice fiscale e Partita Iva numero 00962520110,

**"IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO"**, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi, 10 Codice fiscale e Partita Iva numero 80100850108,

tale nominata in forza di procura speciale a mio rogito in data 25 novembre 2011 N. 15144 di Repertorio e N. 6670 di Racc., registrata a Genova il 28 novembre 2011 al N.21196 serie 1T, conservata nei miei atti

per la "Parte Acquirente":

TOSCANO ANTONINO, nato a Catania il giorno 8 settembre 1946, domiciliato in Genova, via Bernardo Castello 3,

**REGISTRATO**

Ag. Entrate GE ...

il 25/01/2012


N° 1567

Serie 1T

Euro 1580,00

Bollo 230,00

T. Ip. 1350,00



il quale dichiara di agire e intervenire al presente atto in sostituzione dell'Amministratore Unico impedito, nella sua qualità di Dirigente Anziano in rappresentanza dell'Ente:

**"AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA"**, in appresso più brevemente indicata "A.R.T.E.", con sede in Genova (GE), via Bernardo Castello 3, iscritta al Registro delle Imprese di Genova (GE) con il codice fiscale n. 00488430109, ed al R.E.A. n.360473,

a quanto infra munito nei necessari poteri ai sensi di legge e di statuto e sulla base del decreto dello stesso Amministratore Unico in data 29 dicembre 2011 che in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "B", onde farne parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

**Premesso che**

**a)** la REGIONE LIGURIA al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa regionale e del reperimento di risorse aggiuntive da destinare alla realizzazione degli obiettivi regionali nei diversi settori di intervento in attuazione dell'art. 22 della Legge Regionale 24 dicembre 2010 n. 22, ha individuato (mediante Delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2011 N. 1712) un portafoglio di immobili di proprietà degli Enti Venditori meglio infra identificati da destinare alla dismissione sul mercato (previa loro valorizzazione, ove necessaria) mediante un ventaglio di modalità operative quali: la vendita diretta degli immobili, la cartolarizzazione degli stessi o il loro conferimento in Fondi di Investimento Immobiliari, da attuarsi dalla REGIONE LIGURIA, per il tramite di A.R.T.E., suo ente pubblico economico strumentale.

**b)** che gli Enti Venditori, in forza di apposite delibere menzionate nella procura come sopra richiamata, assunte anche al fine della razionalizzazione dell'intero settore sanitario, che ne confermavano il mancato utilizzo o stabilivano comunque di cessarne l'utilizzazione per fini pubblici rendendoli quindi disponibili per la vendita, si sono determinati a trasferire in blocco gli immobili individuati dalla REGIONE LIGURIA e facenti parte del loro patrimonio, al prezzo di trasferimento, determinato a corpo, in complessivi Euro 76.183.558,72 (settantasei milioni centoottantatremila cinquecentocinquantaquattro virgola settantadue) sulla base di stima, redatta ai sensi dell'art. 22 L.R. 22/2010 da Giacomazzi & Partners S.p.A. su incarico di F.I.L.S.E. S.p.A., che valuta gli immobili oggetto di vendita in Euro 78.183.558,72 (settantotto milioni centoottantatremila cinquecentocinquantaquattro virgola settantadue);

**c)** con Delibera della Giunta Regionale della Liguria in data 29 dicembre 2011 N. 1713 di cui sopra, la REGIONE LIGURIA ha approvato l'avvio di una operazione di valorizzazione e dismissione avente ad oggetto gli immobili di cui alla precedente premessa **a)** da realizzarsi tramite A.R.T.E. quale ente pubblico economico strumentale della Regione (individuato dalla stessa REGIONE LIGURIA con la Legge Regionale 22/2010). A.R.T.E. è stata designata dalla REGIONE LIGURIA quale soggetto attuatore dell'operazione di valorizzazione e dismissione;

**d)** su richiesta della REGIONE LIGURIA è stata ottenuta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Generale della Liguria Ufficio Consulenza, Consulenza

Giuridica prot. n. 903-27939/2011 sull'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione nazionale (D.L. 351/2001 e 289/2002) anche al più ampio perimetro di cui al D.L. 98/2011 ed art. 22 L.R. 22/2010 e di cui alla risposta prot. N. 954-125218/2007 della Agenzia delle Entrate Direzione Generale Normative e Contenziosi a seguito di Istanza di Interpello N. 954-510/2007;

e) l'operazione in oggetto è finalizzata fino alla concorrenza di Euro 76.183.558,72 (settantasei milioni centoottantatremila cinquecentocinquanotto virgola settantadue) a copertura del disavanzo sanitario dell'anno 2011;

f) l'elenco degli immobili oggetto dell'operazione menzionata alla premessa c) e di cui al presente atto con le principali indicazioni per la loro corretta identificazione, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale N. 1712 del 29 dicembre 2011, si allega al presente atto la lettera "C", in un unico fascicolo, sottoscritto dalle parti e da me Notaio, onde farne parte integrante e sostanziale;

**Tutto cio' premesso e confermato**

le parti - confermate le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale - convengono e stipulano quanto segue

**ARTICOLO PRIMO**


**OGGETTO**

**1.1. "AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 IMPERIESE"**, come sopra rappresentata, vende e trasferisce con tutte le garanzie meglio infra specificate, all'"**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA**"', che come sopra rappresentata, accetta ed acquista, in blocco, le unità immobiliari site nei Comuni di Sanremo, Imperia, Ospedaletti e Costarainera descritte per ubicazione, consistenza, confini e dati catastali nelle schede che debitamente sottoscritte dalle parti e vidimate da me Notaio trovansi allegate in allegato "C" ed identificate con le sigle ASL 1 e relative numerazioni progressive.

**1.2. "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE"**, come sopra rappresentata, vende e trasferisce, con tutte le garanzie meglio infra specificate, ad "**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA**", che come sopra rappresentata, accetta ed acquista, in blocco, le unità immobiliari site nei Comuni di Alassio e Varazze, descritte per ubicazione, consistenza confini e dati catastali nelle schede che debitamente sottoscritte dalle parti e vidimate da me Notaio, trovansi allegate in allegato "C" ed identificate con le sigle ASL 2 e relative numerazioni progressive.

**1.3. "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE"**, come sopra rappresentata, vende e trasferisce, con tutte le garanzie meglio infra specificate, ad "**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA**", che come sopra rappresentata, accetta ed acquista, in blocco, le unità immobiliari site nei Comuni di Genova, Arenzano, Busalla, Recco e Ronco Scrivia descritte per ubicazione, consistenza confini e dati catastali nelle schede che debitamente sottoscritte dalle parti e vidimate da me Notaio, trovansi allegate in allegato "C" ed identificate con le sigle ASL 3 e relative numerazioni progressive.

In relazione al complesso immobiliare di Genova Quarto, identificato nella scheda ASL 3 numero 3 dell'allegato "C" nell'ottica della razionalizzazione



e della miglior efficienza delle strutture sanitarie, nonché del risparmio nella ricollocazione della struttura medesima, la parte venditrice, **"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE"**, come sopra rappresentata si riserva la proprietà e dichiara espressamente che gli immobili costituenti i blocchi 7, 8 e 10 del suddetto complesso, dove sono contenuti i più importanti e principali impianti sanitari nonché quelli dedicati ai malati 'psichici', non sono oggetto della presente vendita.

A tal proposito le parti si impegnano pertanto ove necessario ad intervenire alla stipula di un successivo atto ricognitivo e/o di identificazione catastale, non appena disponibili i relativi frazionamenti catastali, al fine di determinare l'esatta consistenza di quanto in oggi trasferito e di quanto riservato. Le aree di accesso ai Padiglioni 7 (sette), 8 (otto) e 10 (dieci) saranno oggetto di un apposito accordo tra "ASL 3" e "A.R.T.E." promosso dalla Regione Liguria e finalizzato a definire un sistema di accessi e parcheggi funzionale alla fruibilità dei compendi di rispettiva competenza.

**1.4. "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE"**, come sopra rappresentata, vende e trasferisce, con tutte le garanzie meglio infra specificate, ad **"AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA"**, che come sopra rappresentata, accetta ed acquista, in blocco, le unità immobiliari site nel Comune di Santa Margherita Ligure descritte per ubicazione, consistenza e dati catastali nella scheda che debitamente sottoscritta dalle parti e vidimata da me Notaio, trovasi allegate in allegato "C" ed identificate con le sigle ASL 4 e relative numerazioni progressive.

**1.5. "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO"**, come sopra rappresentata, vende e trasferisce, con tutte le garanzie meglio infra specificate, ad **"AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA"**, che come sopra rappresentata, accetta ed acquista, in blocco, le unità immobiliari site nei Comuni di La Spezia e Levante descritte per ubicazione, consistenza e dati catastali nelle schede che debitamente sottoscritte dalle parti e vidimate da me Notaio, trovasi allegate in allegato "C" ed identificate con le sigle ASL 5 e relative numerazioni progressive.

La parte venditrice **"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO"**, con riferimento agli immobili identificati nella scheda ASL 5 numero 81/82 in allegato "C", precisa, e la parte acquirente ne prende atto, di essere proprietaria di detti beni per una quota pari a  $\frac{2}{3}$  (due terzi) e che pertanto oggetto del presente atto non è la piena proprietà di detti immobili ma unicamente i diritti di comproprietà pari a  $\frac{2}{3}$  (due terzi) -lo si ripete- spettanti ad essa parte venditrice.

**1.6. "IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO"**, come sopra rappresentata, vende e trasferisce ad **"AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA"**, che come sopra rappresentata, accetta ed acquista l'unità immobiliare sita in Comune di Genova descritta per ubicazione, consistenza e dati catastali nella scheda che debitamente sottoscritta dalle parti e vidimata da me Notaio, trovasi allegate in allegato "C" ed identificate con le sigle IST-1.

**1.7. "REGIONE LIGURIA"** come sopra rappresentata, vende e trasferi-

sce, con tutte le garanzie meglio infra specificate, ad **"AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA"**, che come sopra rappresentata, accetta ed acquista, in blocco, le unità immobiliari site nei Comuni di Imperia, Genova, Savona, Alassio, Rapallo, Finale Ligure, Loano, Sarzana, La Spezia e Albisola Marina descritte per ubicazione, consistenza e dati catastali nelle schede che debitamente sottoscritte dalle parti e vidimate da me Notaio, trovansi allegate in allegato "C" ed identificate con le sigle RL e relative numerazioni progressive.

**1.8.** Gli immobili sopra indicati dal paragrafo 1.1 al paragrafo 1.7 sono venduti a corpo, con tutte le accessioni e le pertinenze destinate al loro servizio ed ornamento, passi, accessi, diritti, ragioni, servitù attive e passive se e come esistenti, diritti su parti o enti comuni, senza alcuna esclusione.

Per gli immobili che fanno parte di condomini e/o comparti condominiali la vendita comprende tutti i diritti e gli obblighi facenti capo ai condomini secondo i Regolamenti di Condominio relativi o per legge o destinazione o convenzione.

Le parti confermano che è intenzione degli Enti venditori trasferire nel loro insieme tutti gli immobili ed i Complessi immobiliari meglio descritti nell'allegato "C" di cui al presente atto.

Qualora si rendesse necessario o comunque opportuno procedere ad una ricognizione delle descrizioni, consistenze, superfici ed identificazioni catastali, eventualmente a mezzo di elaborati planimetrici aggiornati, denunce di variazione o frazionamenti, ovvero alla ricognizione o descrizione di servitù vincoli o altri diritti reali diversi da quelli indicati nel presente atto, al fine di una più esatta identificazione di detti immobili, le Parti si obbligano sin da ora ad addivenire ad eventuali atti di rettifica, accertamento, precisazione o ricognizione, a semplice richiesta scritta di una delle Parti o suoi aventi causa.


A tal proposito le Parti, a fronte di quanto sopra ed in particolare qualora le verifiche incidano sulle consistenze, superfici o portino all'accertamento o ricognizione di servitù o diritti reali di godimento o vincoli di destinazione d'uso dei beni ulteriori o diversi da quelli indicati nel presente atto, pattuiscono espressamente l'applicabilità dell'art. 1538 del codice civile, anche in deroga al limite del vigesimo ivi previsto.

**1.8.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52:

- si precisa che i dati di identificazione catastale, delle unità immobiliari urbane descritte per ubicazione, consistenza e dati catastali nelle schede allegate al presente atto sotto la lettera "C", riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto, che debitamente sottoscritte dalle parti e vidimate da me Notaio si allegano al presente atto in unico fascicolo sotto la lettera "D" numeri da **D/1 a D/53**;

- le parti venditrici, come sopra presenti e rappresentate, dichiarano, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;

- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è confor-



me alle risultanze dei registri immobiliari, fatta eccezione per alcune delle unità immobiliari oggetto del presente atto di trasferimento per le quali la conformità soggettiva verrà effettuata con la voltura del presente atto non essendo state correttamente intestate alle attuali parti venditrici per mancata voltura del loro trasferimento avvenuto in forza di Legge 23 dicembre 1978 N. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e successivo D.Lgs. 502/92, e s.m.i., di Riforma del Servizio Sanitario Nazionale attuata poi con Legge Regionale N. 42/94 e s.m.i., nonché per effetto della soppressione delle Aziende di Promozione Turistica di cui alla L.R. REGIONE LIGURIA N. 28 del 4 ottobre 2006.

## **ARTICOLO SECONDO**

### **PREZZO**

**2.1.** Il trasferimento di cui al presente atto si perfeziona al prezzo complessivo riferito a tutti gli immobili elencati nell'allegato "C", nulla escluso od eccettuato, e quindi nel suo complesso è stabilito, a corpo e non a misura, **in Euro 76.183.558,72** (settantasei milioni centoottantatremila cinquecentocinquantotto virgola settantadue).

Il prezzo di trasferimento riferito alle singole cessioni è pari:

**a)** Per la cessione degli immobili da parte della "AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 IMPERIESE" **in Euro 8.959.759,15** (otto milioni novecentocinquantanovemila settecentocinquantanove virgola quindici);

**b)** Per la cessione degli immobili da parte della "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE" **in Euro 7.475.375,72** (sette milioni quattrocentosettantacinquemila trecentosettantacinque virgola settantadue);

**c)** Per la cessione degli immobili da parte della "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE" **in Euro 33.631.262,22** (trentatre milioni seicentotrentunomila duecentosessantadue virgola ventidue);

**d)** Per la cessione degli immobili da parte della "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE" **in Euro 10.510.800,00** (dieci milioni cinquecentodiecimila ottocento virgola zero zero);

**e)** Per la cessione degli immobili da parte della "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO" **in Euro 419.730,00** (quattrocentodiciannovemila settecentotrenta virgola zero zero);

**f)** Per la cessione degli immobili da parte della "IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO" **in Euro 27.930,00** (ventisettemilanovecentotrenta virgola zero zero);

**g)** Per la cessione degli immobili da parte della "REGIONE LIGURIA" **in Euro 15.158.701,63** (quindici milioni centocinquantottomila settecentouno virgola sessantatre).

Ad ogni effetto di legge le parti del presente atto dichiarano, a norma dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e delle sanzioni amministrative applicabili in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il pagamento del prezzo come sopra convenuto è stato regolato tra le parti come segue:

in data odierna viene effettuato un ordine irrevocabile di bonifico da parte di "AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA" alla "BANCA CARIGE S.P.A." e da quest'ultima accettato, a favore delle ASL e, per esse a "REGIONE LI-

GURIA" in considerazione della cessione di credito di cui infra, con vincolo di disponibilità esclusiva in favore dei predetti beneficiari.

Gli Enti Venditori, in persona di cui sopra, stante il pagamento come sopra regolato ed accettato dagli stessi, rinunciano espressamente all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale potesse sorgere dal presente atto, con piena manleva per i Dirigenti delle Agenzie del Territorio competenti da ogni responsabilità in proposito.

Circa le modalità del pagamento le parti si dichiarano edotte della Legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modifiche, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".

**2.2.** "AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA" dichiara di aver effettuato il predetto ordine irrevocabile di bonifico a favore di "REGIONE LIGURIA" in esecuzione della cessione dei crediti che gli Enti venditori (tranne "REGIONE LIGURIA") hanno perfezionato con "REGIONE LIGURIA" al fine di estinguere in tal modo il loro debito verso la stessa derivante dal ripianamento del passivo sanitario così come indicato in premessa.

**2.3.** Ad ogni effetto di legge, a norma dell'art. 47 del d.p.r. 445 del 2000, ove applicabile, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, le parti del presente atto dichiarano che il presente atto di trasferimento è stato concluso senza l'intervento di mediatori

### **ARTICOLO TERZO PROVENIENZE**


**3.1.** Gli Enti Venditori dichiarano che le unità immobiliari oggetto di trasferimento sono di loro proprietà ed in loro libera disponibilità per averli acquistati in forza dei legittimi titoli specificati nella scheda che debitamente sottoscritta dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "E" onde farne parte integrante e sostanziale.

**3.2.** La Parte Acquirente dichiara di avere già ricevuto dagli Enti Venditori parte dei titoli di provenienza, e comunque, attesa la regolarità degli atti citati nell'allegato "E" nell'ambito del ventennio, dispensa gli Enti Venditori dalla consegna dei titoli mancanti ed ivi citati.

### **ARTICOLO QUARTO GARANZIE**

**4.1.** Gli Enti Venditori dichiarano e garantiscono di avere la piena proprietà ed esclusiva disponibilità di quanto oggetto dell'odierno contratto di trasferimento, in base ai titoli sopra indicati al paragrafo 3.1. e che quanto trasferito appartiene al proprio patrimonio disponibile, sulla base di regolari deliberazioni. Garantiscono quindi l'evizione totale dei beni venduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1483 c.c.

**4.2** Gli Enti Venditori prestano anche garanzia di evizione parziale e garantiscono inoltre che i beni venduti sono franchi e liberi da iscrizioni ed ipoteche (legali, giudiziarie o volontarie), trascrizioni di pregiudizio, vincoli inerenti i Beni Culturali (ad eccezione di quelli di seguito evidenziati all'art. 5), diritti di prelazione ex lege o convenzionali, sequestri e pignoramenti, tributi arretrati, vincoli e privilegi anche erariali, debiti, liti pendenti giudiziali e



stragiudiziali, diritti reali di godimento o personali a terzi spettanti, pesi ed oneri in genere che possano pregiudicarne la piena disponibilità ed il libero godimento, salve le esistenti servitù e salvo quanto al successivo articolo 4.3.

**4.3.** Gli Enti venditori precisano e dichiarano altresì che in relazione agli immobili oggetto del presente atto sussistono le "criticità" ed "i vincoli" che risultano indicati nell'elenco immobili allegato al presente atto sotto la lettera "C".

**4.4.** Gli Enti Venditori dichiarano, ciascuno per quanto di competenza, che gli immobili venduti sono in parte liberi, in parte locati e in parte occupati senza titolo o a fronte di contratti di locazione scaduti, il tutto come meglio specificato nella scheda che debitamente sottoscritta dai comparenti e vidimata da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "F" onde farne parte integrante e sostanziale.

Con riferimento a taluni dei contratti di locazione in corso o scaduti, sono state versate cauzioni: gli Enti Venditori si obbligano, quindi, a trasferire detti importi ad A.R.T.E. nel più breve tempo possibile e a comunicare ai locatari il trasferimento di proprietà.

In relazione ad alcuni contratti di locazione, sono stati costituiti diritti di prelazione convenzionale e sussistono diritti di prelazione legale, come indicato nella scheda come sopra allegata sotto la lettera "F" e di ciò la parte acquirente espressamente ne prende atto. Peraltro, trattandosi di vendita di immobili "in blocco" a condizioni non fungibili in quanto disposte nell'ambito del programma di dimissione e valorizzazione menzionato in premessa, le parti fanno constare che il presente atto non costituisce titolo idoneo all'esercizio di diritti di prelazione legale.

**4.5.** Fermo quanto previsto ai successivi articoli 5, 6 e 7, gli Enti Venditori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dichiarano e garantiscono che le unità immobiliari in oggetto non presentano vizi che rendano le stesse unità del tutto inidonee all'uso ed ai fini ai quali le medesime sono destinate e/o che possano determinare l'invendibilità legale, totale o parziale di ciascuna unità immobiliare in oggetto. Gli Enti Venditori non rilasciano peraltro alcuna dichiarazione e garanzia in relazione allo stato degli impianti e allo stato di conservazione e manutenzione dei beni. Pertanto parte acquirente accetta i beni acquistati col presente atto nello stato di fatto in cui si trovano visti e graditi.

**4.6.** In ragione della natura del presente atto di trasferimento, che viene perfezionato ai fini della realizzazione degli obiettivi regionali nei diversi settori di intervento in attuazione dell'art. 22 della Legge Regionale 24 dicembre 2010 n. 22, e in considerazione del fatto che A.R.T.E. provvederà ad effettuare l'operazione di valorizzazione e dismissione mediante vendita diretta dei beni, cartolarizzazione degli stessi, o al loro conferimento in Fondi di Investimento Immobiliari, gli Enti Venditori e la stessa A.R.T.E. riconoscono e convengono che le dichiarazioni e garanzie di cui agli articoli 4, 5 e 6 si intendono prestate anche a favore degli aventi causa di A.R.T.E., restando espressamente inteso che tali dichiarazioni e garanzie dovranno intendersi prestate irrevocabilmente a favore di detti aventi causa indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà di A.R.T.E..

**4.7.** Gli Enti Venditori riconoscono e convengono che negli atti di vendita da parte di A.R.T.E. o della società di cartolarizzazione o degli eventuali



Fondi di Investimento Immobiliari, ai terzi acquirenti finali dei beni immobili oggetto del presente atto, le garanzie di legge (per vizi ed evizione) - laddove sia in effetti contenuta nei relativi atti di rivendita ai terzi secondo quanto stabiliranno A.R.T.E. o la società di cartolarizzazione o gli eventuali Fondi di Investimento Immobiliari - saranno previste direttamente a carico degli stessi Enti Venditori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, essendo A.R.T.E. o la società di cartolarizzazione o gli eventuali Fondi di Investimento Immobiliari esonerati dall'obbligo di prestare tali garanzie ai sensi dell'art. 3, comma 19 del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito in legge in data il 23 ottobre 2001 n.410 . Pertanto, gli Enti Venditori ribadiscono, riconoscono e convengono che A.R.T.E., la società di cartolarizzazione o gli eventuali Fondi di Investimento Immobiliari avranno la facoltà di porre a loro carico, (ciascuno per quanto di rispettiva competenza), le garanzie di legge per vizi ed evizione, avendo comunque A.R.T.E. o la società di cartolarizzazione o gli eventuali Fondi di Investimento Immobiliari la facoltà di convenire con i terzi l'ampiezza di dette garanzie.

## QUINTO


### VINCOLI IN RELAZIONE ALLE NORME SUI BENI CULTURALI

**5.1.** Gli Enti Venditori dichiarano che, in ossequio alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio), la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della REGIONE LIGURIA (la "Direzione Regionale") all'uopo interpellata, ha espressamente riconosciuto che gli Immobili oggetto del presente atto non rivestono interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, con le sole eccezioni degli immobili che risultano sottoposti a vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nell'elenco degli immobili allegato al presente atto sotto la lettera "C".

Si allegano in proposito al presente atto sotto la lettera "G", in unico fascicolo le lettere di autorizzazione alla vendita da parte della competente Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 56 del D.Lgs. 42/2004, contenenti le seguenti prescrizioni che la Parte Acquirente si impegna ed obbliga ad esattamente osservare:

- per l'immobile in Comune di Imperia denominato 'centro antiviolenza' facente parte della Casa del Mutilato di proprietà **"AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 IMPERIESE"**: *"vengano mantenute destinazioni d'uso compatibili con il rispetto e la conservazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche di pregio caratterizzanti l'immobile in argomento; vengano programmate opere di restauro con particolare attenzione alle decorazioni pittoriche e plastiche dei prospetti."*;

- per l'immobile in Comune di Costarainera denominato Padiglione Barellai di proprietà **"AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 IMPERIESE"**: *"vengano mantenute destinazioni d'uso compatibili con il rispetto e la conservazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche di pregio caratterizzanti l'immobile in argomento che non comportino sostanziali modifiche dell'assetto distributivo attuale, soprattutto in considerazione dell'eventuale realizzazione di nuovi servizi igienici ed ambienti di servizio e dell'adeguamento degli apparati tecnologici; sia garantito il mantenimento dell'unità del parco, con espresso divieto di realizzare frazionamenti del*



*medesimo, inoltre non sono ammessi interventi nel sottosuolo tali da compromettere il verde esistente; vengano programmate opere di restauro con particolare attenzione alle decorazioni pittoriche e plastiche dei prospetti.";*

- per l'immobile in Comune di Genova delegazione di Pegli denominato ex Ospedale Martinez di proprietà **"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE"**: *"vengano mantenute destinazioni d'uso compatibili con il rispetto e la conservazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche di pregio caratterizzanti l'immobile in argomento che non comportino sostanziali modifiche dell'assetto distributivo attuale, eventuali frazionamenti nonchè l'inserimento di nuovi servizi quali bagni e cucine non dovranno compromettere le caratteristiche tipologiche del bene; vengano programmate opere di restauro conservativo da concordarsi con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria";*

- per l'immobile in Comune di Genova delegazione Quarto denominato ex Ospedale Psichiatrico di Quarto di proprietà **"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE"** -porzione vincolata-: *"destinazione d'uso ammissibile e modalità di pubblica fruizione: considerato il fatto che il complesso è sorto con funzioni di ospedale destinato alla collettività, non si ritiene ammissibile l'uso residenziale privato per gli edifici che costituiscono il nucleo storico dell'ex Manicomio, ivi comprese le cosiddette "Casa del Direttore" e "Casa dell'Economo", si ritiene quindi necessario proporre una destinazione d'uso a servizi per la collettività (di tipo sanitario, scolastico, ricreativo, culturale o eventualmente museale); modalità di fruizione da concordare con il futuro proprietario in base all'uso, tali comunque da garantire la più ampia visibilità ed accesso al complesso.";*


- per l'immobile in Comune di Recco Villa Ansaldo già ex Ospedale di Recco di proprietà **"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE"**: *"vengano mantenute destinazioni d'uso compatibili con il rispetto e la conservazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche di pregio caratterizzanti l'immobile in argomento che non comportino sostanziali modifiche dell'assetto distributivo attuale. E' fatto comunque divieto di realizzare frazionamenti dell'edificio principale. Sia presentata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria una puntuale proposta finalizzata alla pubblica fruizione del bene in oggetto da concordarsi con futura proprietà (A.R.T.E.); Una eventuale fruizione residenziale sarà assentibile in seguito alla presentazione da parte della proprietà futura di un preciso programma delle opere da realizzarsi per assicurare la conservazione del bene, che rispetti le prescrizioni presenti nel progetto conservativo, già richiamato nella relazione del vincolo; Sia mantenuta l'integrità e l'unità del complesso monumentale costituite dall'edificio principale, fabbricati e manufatti rurali annessi, uliveto e bosco: è fatto pertanto divieto di realizzare frazionamenti della proprietà per preservarne l'unitarietà; Siano restaurati e conservati le tipologie edilizie ed architettoniche presenti, gli apparati decorativi interni ed esterni, i terrazzamenti a secco dell'uliveto e le colture agrarie così come evidenziato nel progetto conservativo citato nella relazione di vincolo e redatto dalla Soprintendenza.*

-per l'immobile in Comune di Savona denominato Villa Zanelli di proprietà **"REGIONE LIGURIA"**: *"vengano mantenute destinazioni d'uso compati-*

bili con il rispetto e la conservazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche di pregio caratterizzanti l'immobile in argomento che non comportino sostanziali modifiche dell'assetto distributivo attuale, soprattutto in considerazione dell'eventuale realizzazione di nuovi servizi igienici ed ambienti di servizio e dell'adeguamento degli apparati tecnologici; vengano programmate opere di restauro conservativo con particolare attenzione alle decorazioni pittoriche e plastiche dei prospetti, nonché degli elementi in ferro battuto quali inferriate e parapetti, inoltre siano programmate opere di restauro conservativo degli ambienti interni, con particolare attenzione agli apparati decorativi a stucco dei soffitti, ai pavimenti, agli elementi in ferro battuto, agli infissi con le relative vetrate policrome e ad ogni altro elemento decorato presente nell'immobile; Analoga attenzione andrà riservata alla conservazione del parco, caratterizzato dalla presenza di consistenti alberature di medio ed alto fusto e circondato dall'originaria recinzione verso strada, verso fiume e verso spiaggia. Non può essere prevista la realizzazione di opere nel sottosuolo per non compromettere le caratteristiche del parco. E' fatto divieto di realizzare frazionamenti del medesimo al fine di mantenerne l'unitarietà.";

-per l'immobile in Comune di Sarzana denominato Ex Colonia Olivetti in località Marinella di proprietà **"REGIONE LIGURIA:** "dovrà essere conservata l'interesse dell'impianto tipologico, dei suoi caratteri architettonici, materiali costitutivi e finiture dell'edificio (ben individuati nella relazione storica allegata al D.D.R. citato ). Sono escluse pertanto modifiche esterne e delle coperture che possono alterare in maniera significativa l'immagine dei volumi ormai consolidata nonché modifiche interne di particolare impatto strutturale e distributivo (i copri scala di collegamento dovranno essere individuati nelle estremità dei bracci); le destinazioni compatibili dovranno essere esclusivamente quelle ad uso pubblico, correlate alle attività di soggiorno elioterapico o balneare, con annesso funzioni commerciali di pregio, a condizione che le ripartizioni interne per l'insediamento di tali attività siano concordate con la scrivente, secondo un progetto di qualità che miri a salvaguardare per quanto possibile la lettura dell'impianto originario; si precisa sin d'ora che ai due livelli dell'edificio non sarà consentita la realizzazione di soppalchi che possano determinare esigenze di variazione delle luci e dimensioni delle bucaure; relativamente all'assetto delle zone esterne, dovrà essere preservato il rapporto di collegamento al mare sul fronte sud, pertanto in tale ambito non saranno consentite nuove edificazioni né volumetrie, anche interrato, che possano inficiare la fruibilità e la percezione della presenza del litorale; la destinazione d'uso residenziale potrà essere consentita e concentrata nella parte orientale del lotto (mapp. 97), prevedendo di riqualificare, rivedere ed eventualmente accorpare gli edifici attualmente presenti esclusi dal vincolo monumentale; dovrà essere predisposto e concordato con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici un progetto generale di intervento sia agli spazi esterni che al manufatto dell'ex colonia marina".

**5.2.** Per i beni ritenuti di interesse storico, archeologico o etnoantropologico di cui al punto che precede le parti si impegnano a notificare alla Sovrintendenza l'avvenuta vendita per confermare il trasferimento dei beni alla "AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA"



Le parti danno atto che in considerazione della natura dell'operazione in oggetto di cui alle premesse, non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione di cui agli articoli 59 e seguenti del D.Lgs. 42/2004.

**5.3.** Con riferimento agli immobili di cui alle schede allegate al presente atto sotto la lettera "C" diversi da quelli precedenti di cui al punto 5.1, gli Enti venditori, come sopra rappresentati, a norma dell'art. 47 del d.p.r. 445 del 2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace dichiarano che trattandosi di beni costruiti da non più di settanta anni, gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come non vi rientrano i terreni di cui alle schede all'allegato "C" - ASL 5 numeri 76-77-78, come chiarito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota Prot. 12089 del 30 giugno 2004.

## **ARTICOLO SESTO**

### **NORME EDILIZIO URBANISTICHE**

**6.1.** In ottemperanza al disposto dell'art. 40, comma 2, Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il rappresentante degli Enti Venditori, richiamato il disposto degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in ordine alle responsabilità civili e penali per il caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, a norma dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, che i lavori per la costruzione delle unità immobiliari oggetto del presente atto sono stati iniziati anteriormente al 1° settembre 1967, salvo quanto segue:

- autorizzazione edilizia n. 191/1974 rilasciata dal Comune di Rapallo in data 12 novembre 1974 per l'immobile in Rapallo Via ai Campi di Tiro;
- concessione edilizia in sanatoria n. 783/93 del 30 giugno 1993 rilasciata dal Comune di Rapallo relativa all'immobile in Rapallo Via Cerisola 39.

**6.2.** In ottemperanza al disposto dell'art. 40, comma 2, Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il rappresentante degli Enti Venditori, dichiarano peraltro che in alcune unità immobiliari oggetto del presente atto sono state eseguite opere edilizie in conformità ai titoli (licenza, autorizzazione, concessione, concessione in sanatoria, permesso di costruire, D.I.A.) che seguono:

- Pratica edilizia per opere interne ex art. 26 legge 47/85 n. 1134/2002 in data 26 febbraio 2002 presentata al Comune di Genova per l'immobile di Genova Via Dassori;
- concessione edilizia in sanatoria n. 2758 del 2001 rilasciata dal Comune di Alassio relativa all'immobile in Alassio Via Neghelli;
- autorizzazione per opere di manutenzione straordinaria Pratica Edilizia n. 136/77 approvata dal Comune di Sarzana in data 18 giugno 1977 per l'immobile in Comune di Sarzana località Marinella;
- autorizzazione per opere di manutenzione straordinaria Prot. 1018/A del 1989 presentata al Comune di Savona per l'immobile in Comune di Savona Via Nizza n. 33;
- Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di Santa Margherita Ligure in data 24 maggio 1996 Prot. 14783 per opere di manutenzione straordinaria nell'immobili in Santa Margherita Ligure Via Fratelli Arpe;
- Autorizzazione Edilizia n. 401 del 26 settembre 1967 e variante di cui al provvedimento n. 39 del 26 novembre 1969 rilasciata dal Comune di La Spezia per l'immobile in Stradone Doria;

- comunicazione di opere interne ex art 22 commi 1 e 2 legge regionale 16/2008 relativo all'immobile in La Spezia Via XX Settembre 174 presentata al Comune di la Spezia in data 31 dicembre 2009 Prot. 126704;

- Concessione Edilizia N. 24466 del 6 ottobre 1992 e successive N. 31597 del 24 novembre 1993 e 27653 del 16 dicembre 1994 e successiva variante relative alla ristrutturazione dei fabbricati in Comune di Varazze Via G. Calcagno 4; Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di Varazze in data 10 dicembre 2010 Prot. N. 139657 per opere di manutenzione straordinaria adeguamento tecnologico dell'immobile in Varazze Via Calcagno;

- concessione edilizia n. 296 del 12 dicembre 1995, N. 342 del 23 ottobre 2000 e successiva variante rilasciate dal Comune di Alassio, relative alla ristrutturazione del fabbricato in Alassio Via Adelasia 22 e 20 costituente l'ex Ospedale Paccini;

- Licenza edilizia N. 554 del 23 agosto 1971 rilasciata dal Comune di Alassio, relativa alla ristrutturazione della porzione di fabbricato di cui sopra adibito a servizio dialisi ex Villa Flora;


**6.3.** Le parti convengono espressamente che, per eventuali difformità non sostanziali e non incidenti sulla commerciabilità dei beni in oggetto che dovessero essere regolarizzate mediante pratiche edilizie, i relativi costi rimarranno a carico dei rispettivi Enti Venditori.

**6.4.** Gli Enti Venditori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dichiarano e garantiscono, comunque, che ciascun immobile venduto e' stato costruito in base a titoli legittimi e che non sussistano circostanze o situazioni tali da poter comportare la non commerciabilità dei beni (e la nullità degli atti ad essi relativi ai sensi dell'art. 46 del T.U. sull'edilizia) non trattandosi in nessun caso di immobili costruiti o ristrutturati in assenza di permesso di costruzione o in totale difformità dallo stesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 33 al DPR 6/6/2001 n. 380 (T.U. dell'edilizia)

**6.5.** Con riferimento al disposto dell' art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 sue modifiche e proroghe, gli Enti Venditori dichiarano che la destinazione urbanistica dei terreni e delle aree oggetto di trasferimento è quella risultante dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dai competenti Comuni che in originale si allegano al presente atto sotto la lettera "**H**" numeri **da 1 a 11** onde farne parte integrante e sostanziale; dichiarano inoltre che, successivamente alla data di rilascio dei suddetti certificati, non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti che abbiano comportato la variazione delle destinazioni.

**6.6.** Gli Enti venditori dichiarano che i terreni in oggetto non ricadono in territori sottoposti al vincolo di cui al D.L. 30 agosto 1993 n.332 convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1993 n.428 e successiva legge n.353 del 21 novembre 2000, recante "disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette" o comunque in territori interessati da incendi, come risulta dai certificati di destinazione urbanistica allegati.

**6.7.** Le parti dichiarano di essere state edotte da me Notaio sugli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di Certificazione Energetica, in quanto applicabile, quale prevista dalla Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia alla quale è stata data attuazione mediante il D.Lgs.19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche di cui al D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 311 ed al D.Lgs. 28/2011, nonché dalla Legge Regionale

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is faint and circular, with some illegible text inside.

della REGIONE LIGURIA del 29 maggio 2007 n. 22 recante "Norme in materia di certificazione energetica degli edifici" a sua volta attuata mediante Regolamento Regionale della REGIONE LIGURIA 22 gennaio 2009, n. 1.

Gli enti venditori dichiarano di aver consegnato alla parte acquirente la relativa documentazione, e pertanto - ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter del D.Lgs. 192/2005 come inserito dal D.Lgs. 28/2011 - la parte acquirente dichiara di aver ricevuto tutta la dovuta informazione e documentazione in ordine alla certificazione energetica degli immobili soggetti a detta prescrizione ed identificati in allegato "C" ed in particolare gli Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E.) che, in copia conforme fatta da me Notaio in data odierna *N. 15318 di Repertorio*, si allegano al presente atto in unico fascicolo sotto la lettera "I" **numeri da I/1 a I/48** onde farne parte integrante e sostanziale.

Si da' atto che gli altri beni dettagliati nell'allegato "C" non rientrano nell'ambito di applicazione del citato D.L.gvo. 192/2005 trattandosi di immobili che, per la loro conformità e destinazione d'uso danno luogo ad un utilizzo limitato e "non standard" di energia, e come tali non rientrano tra le categorie di edifici soggetti a certificazione energetica così come precisato nell'Allegato "A", punto 2 del D.M. 26 giugno 2009.

## ARTICOLO SETTE

### INDENNIZZI

**7.1.** Ferme restando le garanzie previste dalle norme di legge, gli Enti Venditori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, e quindi ciascuno in relazione ai beni da loro venduti, si obbligano a indennizzare e manlevare A.R.T.E. e suoi aventi causa da qualunque danno, perdita, onere e ragionevole costo e/o spesa (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, spese e costi legali), anche derivanti da pretese di terzi ovvero da provvedimenti sanzionatori o conformativi emanati da pubbliche autorità, subiti o sostenuti direttamente e/o indirettamente da A.R.T.E. e/o aventi causa in conseguenza di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (a) violazione da parte degli Enti Venditori di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente atto di trasferimento;
- (b) non veridicità o non correttezza di una qualsiasi delle dichiarazioni rilasciate dagli Enti Venditori ai sensi del presente atto di trasferimento;
- (c) mancato pagamento delle tasse e delle imposte dovute in relazione agli immobili e relative ai periodi antecedenti al trasferimento della proprietà degli stessi ad A.R.T.E.;
- (d) compimento di atti pregiudizievoli per la parte acquirente da parte degli Enti Venditori, nel periodo intercorrente tra la data del presente atto e la data in cui sono stati completati tutti gli adempimenti e le formalità richiesti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di perfezionare e rendere efficace il trasferimento della proprietà degli stessi immobili ad A.R.T.E. anche nei confronti dei terzi (ivi incluse, in particolare, le formalità di trascrizione relative agli immobili);
- (e) annullamento e/o revoca e/o modifica dei provvedimenti e/o delle autorizzazioni che hanno conferito agli Enti Venditori i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto di trasferimento;
- (f) emanazione da parte di autorità giudiziarie e/o amministrative di sentenze, provvedimenti, ordinanze che accertino o attribuiscano diritti sugli immobi-

li, o porzioni degli stessi, in favore di qualsivoglia terzo, ivi incluse quelle derivanti dalle Criticità di cui all'articolo 4.3 ed all'allegato "C" ivi richiamato.

**7.2.** In ragione della natura del presente atto di trasferimento, che viene perfezionato, come precisato nelle premesse, ai fini della realizzazione degli obiettivi regionali nei diversi settori di intervento in attuazione dell'art. 22 della legge regionale 24 dicembre 2010 n. 22, e poiché A.R.T.E. provvederà alla cartolarizzazione degli stessi o al loro conferimento in fondi di investimento immobiliari, gli enti venditori e la stessa A.R.T.E. riconoscono e convengono che gli obblighi di indennizzo di cui al presente articolo 7 si intendono assunti anche a favore degli aventi causa di A.R.T.E., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1411 c.c..

Di conseguenza gli indennizzi di cui al presente articolo 7 saranno corrisposti da ciascun ente venditore, per quanto di rispettiva competenza, direttamente a favore degli aventi causa di A.R.T.E..


**7.3.** in ragione di quanto precisato al precedente paragrafo 4.7., gli enti venditori si impegnano irrevocabilmente, anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., a manlevare e tenere indenne gli aventi causa di A.R.T.E. da qualunque danno, perdita, onere e ragionevole costo e/o spesa (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, spese e costi legali), derivante da eventuali pretese di terzi acquirenti finali che dovessero essere comunque intentate in relazione alla garanzia di legge per vizi ed evizione, eventualmente convenuta tra A.R.T.E. e/o tra la società di cartolarizzazione e/o tra i fondi di investimento immobiliari ed i terzi acquirenti, ai sensi dell'art. 3, comma 19 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito in legge in data il 23 ottobre 2001 n.410 richiamato dall'art. 84 comma 2 della legge n. 289/2002.

**7.4.** Le parti convengono espressamente che gli impegni degli Enti Venditori di cui al presente articolo 7 devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà degli aventi causa di A.R.T.E., a favore dei quali sono assunti.

**7.5.** Le obbligazioni assunte dagli Enti Venditori ai sensi dei precedenti commi costituiscono obbligazioni di manleva ed indennizzo autonome e distinte rispetto alle vicende traslative degli immobili e sopravviveranno, a beneficio di A.R.T.E. e dei suoi aventi causa. Le suddette obbligazioni assunte dagli Enti Venditori non sono pertanto soggette alle prescrizioni applicabili alle garanzie per vizi della cosa venduta, rispetto alle quali svolgono una funzione autonoma e distinta per la stessa volontà delle parti ed in ragione del ruolo e della rilevanza che le obbligazioni previste ai sensi del presente articolo 7 assumono nell'ambito dell'operazione di valorizzazione e dismissione di cui alla D.G.R. n. 1712 del 29 dicembre 2011.

**7.6.** Si precisa che nell'ipotesi in cui dovessero essere irrogate sanzioni amministrative o fossero dovute somme a qualsiasi titolo per poter definire procedimenti di condono o di sanatoria urbanistica, la parte venditrice si obbliga a versare all'acquirente le somme necessarie per far fronte alla definitiva regolarizzazione urbanistica dei beni stessi, sempre a titolo di indennizzo.

**7.7.** Nell'ipotesi in cui gli Enti Venditori non rendessero disponibili quei beni che sono ancora destinati ad attività sanitaria nei tempi indicati nella scheda che debitamente sottoscritta dalle parti e vidimata da me Notaio, trovasi allegata al presente atto sotto la lettera "F" onde farne parte integrante e



sostanziale, saranno dovute a titolo di penale le somme che verranno determinate dalla REGIONE LIGURIA per conto degli Enti Venditori d'intesa con A.R.T.E..

La penale è giustificata dalla liquidazione forfettaria del danno che la mancata disponibilità del bene comporta in relazione al piano di vendite dei beni che verrà attuato da A.R.T.E., poiché le stesse garanzie che sono previste in quest'atto dovranno essere prestate da A.R.T.E. nella successiva vendita a terzi, e/o a società di cartolarizzazione e/o a Fondi di Investimenti Immobiliari.

Le parti convengono inoltre espressamente che qualora gli immobili ad oggi occupati non dovessero essere liberati alla data del 1° gennaio 2013, ovvero a data antecedente da concordarsi tra le parti interessate, gli Enti venditori dei beni non liberati dovranno corrispondere alla parte acquirente un'indennità di occupazione da determinarsi con successivo accordo tra le parti indipendentemente dal pagamento della penale di cui sopra.

#### **ARTICOLO OTTAVO**

##### **IMMISSIONE NEL POSSESSO E CONSEGNA**

**8.1.** A.R.T.E. viene immessa in data odierna nel possesso degli immobili di cui all'allegato "C" indicati come "liberi" ovvero "occupati da terzi" diversi dagli Enti Venditori.

Gli immobili occupati dagli Enti Venditori permangono nella loro disponibilità, con impegno degli stessi al mantenimento a loro carico delle coperture assicurative e degli oneri di amministrazione e manutenzione ordinaria fino alla consegna ad A.R.T.E..

**8.2.** Tutti gli effetti economici, utili ed onerosi, del presente atto hanno decorrenza fra le parti dalla data odierna, salvo quanto previsto al paragrafo che precede con riferimento agli immobili che rimangono nella disponibilità degli Enti Venditori.

**8.3.** Gli Enti Venditori dichiarano e garantiscono di aver saldato interamente i propri debiti per spese condominiali ordinarie e straordinarie già deliberate e/o comunque di loro competenza, salvo conguaglio di fine esercizio.

**8.4.** Gli Enti Venditori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza in relazione ai beni venduti, si impegnano a mettere a disposizione di e a consegnare senza ritardo ad A.R.T.E., su richiesta della stessa, tutta la documentazione relativa ai contratti, agli accordi, alle concessioni e/o agli impegni di qualsiasi natura relativi agli immobili oggetto di trasferimento, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutta la documentazione relativa:

(a) ai rapporti di locazione degli immobili e/o all'eventuale occupazione senza titolo degli stessi;

(b) agli eventuali contratti di gestione degli immobili.

#### **ARTICOLO NONO**

##### **SPESE E REGIME FISCALE**

**9.1.** Tutte le spese del presente atto e tutte quelle ad esso attinenti e conseguenti sono a carico della "**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA**".

**9.2.** Le Parti chiedono che il presente atto venga registrato gratuitamente in quanto posto in essere nel quadro di una operazione di valorizzazione e dismissione esente da ogni imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Decreto Legge n. 351/2001 (converti-



to con modificazioni dall'art. 1 della Legge n. 410/2001), anche sulla base di quanto espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate così come precisato alla premessa d) del presente atto.

**ARTICOLO DECIMO  
FORO COMPETENTE**

**10.1.** Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.


**I comparenti, concordemente, mi dispensano dalla lettura di tutti gli allegati al presente atto (Allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I) dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.**

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte di mia mano ed in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia su trentanove facciate e quanto sino a qui della quarantesima di undici fogli, da me letto ai comparenti che a mia domanda lo approvano confermandolo e dichiarandolo conforme alla loro espressa volontà, e quindi con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto sulla quarantunesima facciata

F.to Giorgio BOBBIO


F.to TOSCANO Antonino

F.to Federico CATTANEI Notaio





SCHEMA N. .... NP/22809  
DEL PROT. ANNO ..... 2011



## REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale  
Staff Centrale e Servizi Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3080 del 29/12/2011

N. 1713

IN DATA 29/12/2011

**OGGETTO :** Alienazione beni immobili ad ARTE Genova in attuazione del Capo III della legge regionale 24.12.2010 n. 22 e ss.mm. e ii. - Provvedimenti in materia di patrimonio.

### CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Claudio Burlando, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Claudio Burlando - Presidente	X		
X		Marilyn Fusco - Vice Presidente	X		
X		Giovanni Barbagallo - Assessore	X		
X		Angelo Berlangieri - Assessore	X		
X		Giovanni Boitano - Assessore	X		
X		Renata Briano - Assessore	X		
X		Gabriele Cascino - Assessore	X		
X		Renzo Guccinelli - Assessore	X		
X		Claudio Montaldo - Assessore	X		
X		Raffaella Paita - Assessore	X		
X		Lorena Rambaudi - Assessore	X		
X		Sergio Rossetti - Assessore	X		
X		Giovanni Enrico Vesco - Assessore	X		
13			13		

RELATORE alla Giunta Sergio Rossetti - Altri Relatori: Ing. Giovanni Boitano, Marilyn Fusco e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

### LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 10 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO  
29/12/2011 (Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE  
DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE  
SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P..... C..... C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)


CODICE PRATICA :

artalien

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. ....NP/22809  
DEL PROT. ANNO.....2011



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

**OGGETTO** : Alienazione beni immobili ad ARTE Genova in attuazione del Capo III della legge regionale 24.12.2010 n. 22 e ss.mm. e ii. - Provvedimenti in materia di patrimonio.

**DELIBERAZIONE**

N.

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

DATA

**LA GIUNTA REGIONALE**

Premesso che la L.R. 24.12.2010 n. 22 (legge finanziaria 2011), come modificata dalla L.R. 27.12.2011 n. 37, al Capo III "Provvedimenti in materia di patrimonio", articolo 22, tra l'altro prevede:

- l'istituzione di un fondo da alimentare con gli introiti della vendita del patrimonio immobiliare degli enti del settore regionale allargato, non impiegato in via diretta per lo svolgimento delle attività istituzionali da parte dei suddetti enti ovvero per il quale sia prevista la destinazione ad altro utilizzo;
- la destinazione delle risorse del fondo che derivano dalla vendita del patrimonio delle Aziende sanitarie e degli enti equiparati, al ripiano dei disavanzi o al finanziamento di programmi di investimento approvati dalla Regione;
- la trasmissione alla Giunta regionale, da parte degli enti succitati, dell'elenco dei beni immobili di cui sopra;
- l'approvazione del suddetto elenco da parte della Giunta regionale con individuazione, previa convenzione per quanto concerne gli enti strumentali, dei beni oggetto di dismissione e di valorizzazione;
- la cessione di tali beni da parte degli enti proprietari all'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia - ARTE di Genova, con assunzione, come corrispettivo, del valore dei beni nello stato in cui si trovano;
- l'acquisizione di una stima, effettuata da una società direttamente o indirettamente controllata dalla Regione, per l'individuazione del valore dei beni nello stato attuale e dell'eventuale maggior valore conseguente ad una valorizzazione urbanistica;
- il perfezionamento entro il 31 dicembre 2011 delle obbligazioni giuridiche scaturenti dall'alienazione degli immobili di cui trattasi;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

25.12.2011

(Dott. Corrado Bonatti)

Data - IL SEGRETARIO

(Roberta Rossi)

29/12/2011

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P. .... C. .... C. ....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)

artalien

PAGINA : 1

COD. ATTO: DELIBERAZIONE



- l'alienazione, da parte di ARTE Genova, dei beni immobili in questione previa valorizzazione ove possibile, e l'impiego dei proventi derivanti da tali operazioni, da parte della stessa ARTE, secondo le indicazioni impartite dalla Giunta regionale in relazione alle finalità previste all'articolo 22, comma 2 dalla stessa L.R. n. 22/2010, sopra richiamate;
- la definizione da parte della Giunta regionale delle modalità attuative del suddetto percorso;

Atteso che con deliberazione n. 1137 del 16.9.2011, integrata dalla deliberazione n. 1223 del 7.10.2011, adottata in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 29.12.2010, n. 23 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011", la Giunta regionale:

- ha approvato gli indirizzi in materia di acquisizione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione Liguria;
- al punto 4.2 del predetto documento di indirizzi, ha definito composizione e ruolo della Cabina di regia prevista dalla D.G.R. n. 682/2011, come segue: "Per le Aziende sanitarie e gli enti equiparati che intendono alienare beni, la due diligence è condotta dalla "cabina di regia" prevista dalla D.G.R. n. 682 del 17.6.2011. A detto organismo, coordinato dal Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli o suo delegato, partecipano la Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli - Settore Amministrazione Generale, il Dipartimento Salute e Servizi sociali - Settore Investimenti, Fi.I.s.e. Spa, eventuali strutture regionali individuate dal medesimo organismo per la trattazione di specifici argomenti. Esso ha il compito di definire, programmare ed avviare - attraverso la collaborazione delle strutture interne dei singoli soggetti partecipanti e, ove necessario, attraverso l'attivazione di competenze esterne specialistiche - le attività necessarie ai fini dell'efficace e coordinata alienazione del patrimonio delle Aziende medesime, in coerenza con quanto previsto, in particolare, dalla l.r. 24.12.2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria". Il Settore Amministrazione Generale assicura le funzioni di supporto alla "cabina di regia". Con decreto del dirigente del Settore predetto sono definite le modalità di funzionamento della cabina medesima e quelle concernenti le operazioni immobiliari di livello regionale di cui al punto 4.3 sulla base degli indirizzi stabiliti da parte della medesima "cabina di regia";
- al punto 4.3, di detto documento ha disposto che "Per le operazioni immobiliari di rilievo regionale finalizzate alla copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale 2011, la cabina di regia di cui al punto 4.2 è integrata con la partecipazione del Segretario Generale della Giunta regionale e del Direttore Generale del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica eventualmente coadiuvati da proprie strutture. Il coordinamento della cabina di regia così integrata è affidato al Segretario generale della Giunta regionale di concerto col

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

29.12.2011

(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

(Roberta Rossi)

23/12/2011

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA


SETTORE STATO CENTRALE  
E SERVIZI ALLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)

artalien

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. .... NP/22809  
DEL PROT. ANNO.....2011



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Detto organismo ha il compito specifico di individuare e verificare gli strumenti e le modalità più idonee a garantire la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale 2011.

Atteso altresì che:

- con Decreto dirigenziale n. 3063 del 25.10.2011 sono state approvate le modalità di funzionamento della Cabina di regia prevista dalla D.G.R. n. 682/2011;
- con D.G.R. n. 1413 è stato approvato lo schema di convenzione Regione Liguria – Fi.I.s.e. S.p.A., sottoscritta in data 23.11.2011, che stabilisce le modalità di espletamento da parte di Fi.I.s.e. dei compiti di supporto alla Regione per gli aspetti tecnico-procedurali, gestionali e finanziari dei processi di vendita previsti dalle leggi regionali n. 22 e n. 23 del 29 dicembre 2010, in particolare nell'ambito della Cabina di regia;

Visti i seguenti Verbali delle riunioni della Cabina di regia agli atti del Settore Amministratore Generale, tra cui, in particolare:

- il verbale della riunione del 11.10.2011, nell'abito del quale, tra l'altro, è stato precisato che l'operazione di che trattasi è sostanzialmente finalizzata alla copertura del disavanzo sanitario regionale 2011 che comporta il rispetto delle relative tempistiche;
- il verbale della riunione del 03.11.2011 nell'abito del quale, tra l'altro, è stato precisato che l'esistenza di un onere nella disposizione testamentaria non preclude in linea di principio l'alienabilità del bene.
- il verbale della riunione del 09.11.2011, nell'ambito della quale, tra l'altro, è stato deciso che le Aziende sanitarie conferissero mandato alla Regione a farsi carico degli adempimenti incombenti la vendita dei beni di che trattasi;
- il verbale della riunione del 15.11.2011, nell'ambito della quale, tra l'altro, è stato dato incarico a FILSE S.p.A. di effettuare le perizie estimative degli immobili in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della L. R. n. 22/2010;
- il verbale della riunione del 22.11.2011, nell'ambito della quale, tra l'altro, è stata decisa l'inclusione nell'operazione di alcuni beni di proprietà regionale;

Dato atto che:

- con Decreto dirigenziale n. 3300 del 16.11.2011 è stato approvato lo schema di procura speciale, sottoscritta in data 25.11.2011, con cui le Aziende sanitarie conferiscono mandato a Regione Liguria per la vendita dei beni immobili ad ARTE Genova e per il compimento di ogni atto previsto dalla disciplina nazionale e regionale in materia di beni pubblici;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

29.12.2011  
(Dott. Corrado Ronali)

Data - IL SEGRETARIO

(Roberta Rossi)

28/12/2011

**ATTO**


AUTENTICAZIONE COPIE  
SETTORE STATO CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P.....C.....C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA

artalien

PAGINA : 3


COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- la citata procura speciale rep. n. 15144 racc. n. 6670 è stata conferita anche in espressa deroga al disposto degli artt. 1394 e 1395 del Codice civile ed in modo irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, Codice civile anche nell'interesse del mandatario, salvo l'obbligo del rendiconto, stabilendo, tra l'altro, che il procuratore - Regione Liguria - è autorizzato a procedere alla cessione a se medesimo dei crediti derivanti dalle operazioni di alienazione dei beni oggetto della procura;

Ritenuto di inserire nell'operazione di che trattasi, al fine di incrementare il portafoglio immobiliare, i seguenti beni immobili di proprietà regionale, già inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili della Regione redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, con le DD.GG.RR. n. 1673/2008, n. 1401/2009, n. 1164/2010 e n. 1364/2011:

- complesso immobiliare ubicato in Marinella di Sarzana (SP) - Viale Litoraneo, 110;
- complesso immobiliare sito in La Spezia - Viale Amendola, 9;
- area urbana sita in Albissola (SV) - Via Garbarino;
- complesso immobiliare ubicato in Savona - Via Nizza, 33;
- porzione immobile sito in Genova - Lungomare di Pegli 32R/34R;
- magazzino ubicato in Rapallo (GE) - Strada ai Campi da Tiro, 3;
- magazzino sito in Rapallo (GE) - Via Cerisola;
- porzione immobile sito in Finale Ligure (SV) - Vico Massaferrò;
- porzione immobile sito in Loano (SV) - C.so Europa, 19;
- fabbricato sito in Imperia - Viale Matteotti, 54;
- unità immobiliare sita in Genova, Via Dassori 29/7 scala B;
- terreno ubicato in Savona - Via Nizza s.n.c.;
- complesso immobiliare ubicato in Alassio (SV) - Via Neghelli;



Vista la nota in data 21.12.2011, prot. n. 4200, con cui Fi.I.s.e. S.p.A., in riferimento alle attività in corso di svolgimento a valere sulla citata Convenzione 23.11.2011, trasmette relazione di stima ed elenco immobili, fabbricati e terreni, individuati ai fini dell'operazione di alienazione prevista ai sensi della L.R. n. 22/2010;

Dato atto che gli importi di cui alla suddetta relazione di stima costituiscono, in conformità al citato art. 22, comma 4, della L.R. n. 22/2010, corrispettivo della cessione dei beni in oggetto ad ARTE Genova, per un importo complessivo di Euro 76.183.558,72 (settantaseimilionicentottantatremilacinquecentocinquantotto/72) di cui Euro 15.158.701,63 (quindicimilionicentocinquantottomilasettecentouno/63) relativi ai beni di proprietà regionale;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

29.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

(Roberta Rossi)  
29/12/2011

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE  
SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P. .... C. ....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)


**CODICE PRATICA**

artalien

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. .... NP/22809  
DEL PROT. ANNO.....2011



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

Rilevato che alcuni dei beni oggetto dell'operazione sono soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii. e sono tuttavia suscettibili di alienazione in quanto tutti sottoposti in tempi diversi alle procedure di verifica e di autorizzazione all'alienazione di cui agli artt. 12 e 55 del citato D.Lgs. n. 42/2004;

Atteso che in esito alle istanze formulate relativamente alla verifica di interesse culturale e all'autorizzazione all'alienazione dei beni oggetto del presente provvedimento, suscettibili di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 55 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria ha rilasciato le autorizzazioni relative ai beni immobili di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto, ai fini di quanto disposto dalla Legge n. 47/1985 e ss.mm.ii. ed in particolare dall'art. 40, e dal D.P.R. n. 380/2000 che:

- i seguenti immobili regionali sono stati realizzati anteriormente al 1° settembre 1967: Via Lungomare Pegli 32R e 34R – Genova – distinto al N.C.E.U. del Comune di Genova al foglio 45 mappale 266 sub 3 e 31; Vico Massaferrò – Finale Ligure (SV) distinto al N.C.E.U. del Comune di Finale Ligure al foglio 40 mappale 256/257 sub. 10; Viale Matteotti 54 – Imperia – distinto al N.C.E.U. del Comune di Imperia Sez. PM foglio 4 Mappale 898; Viale Litoraneo 110 – Marinella di Sarzana (SP) – distinto al N.C.E.U. del Comune di La Spezia foglio 38 mappali 96-98-97-159-160-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578; Viale Amendola 9 – La Spezia – distinto al N.C.E.U. del Comune di La Spezia partita 2975 – foglio 29 mappale 110; Via Nizza 33 – Savona – distinto al N.C.E.U. del Comune di Savona – foglio 76 mappali 70 e 92;
- che per i restanti immobili regionali esiste agli atti del Settore documentazione che attesta la regolarità urbanistica dei medesimi;
- per gli immobili di proprietà delle AA.SS.LL. la dichiarazione di cui al citato art. 40 L. n. 41/1985 è rilasciata dai soggetti competenti in base ai rispettivi ordinamenti e per i restanti immobili esiste documentazione attestante la regolarità urbanistica dei medesimi, documenti tutti agli atti del Settore Amministrazione Generale;

Visto il parere rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria con nota prot. n. 903-27939/2011 in data 20.12.2011, a seguito di richiesta di consulenza giuridica

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

29.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011  
(Roberta Rossi)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE  
SETTORE STATO CENTRALE  
E SERVIZI GIURIDICI  
Perveniuta la Copia Originale  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dall'asta)

CODICE PRATICA


artalien

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



SCHEMA N. ....NP/22809  
DEL PROT. ANNO.....2011



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

presentata dalla Regione in data 23.11.2011 relativamente al trattamento fiscale dell'operazione di alienazione di che trattasi;

Vista la D.G.R. ad oggetto "Attuazione del Capo III della legge regionale n. 22/2010 (Provvedimenti in materia di patrimonio). Aggiornamento dell'elenco immobili delle Aziende sanitarie di cui alla DGR n. 682/2011" approvata nella seduta del 29.12.2011 concernente l'autorizzazione all'alienazione dei beni di proprietà delle Aziende Sanitarie il cui elenco è allegato al presente provvedimento sotto la lettera B);

Visto lo schema di atto di trasferimento di beni immobili ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410), D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e della Legge regionale Liguria 24 dicembre 2010, n. 22 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera C), i cui allegati sono agli atti del Settore Amministrazione Generale, che prevede, tra l'altro, che gli Enti venditori - "Azienda Sanitaria Locale N.1 Imperiese", "Azienda Sanitaria Locale N. 2 Savonese", "Azienda Sanitaria Locale N. 3 Genovese", "Azienda Sanitaria Locale N. 4 Chiavarese", "Azienda Sanitaria Locale N. 5 Spezzino" e "Irccs Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - Ist - Istituto Nazionale Per La Ricerca Sul Cancro" cedano alla Regione Liguria - anche con separato atto - che accetta, i crediti per i corrispettivi di cessione dei beni a pari valore nominale affinché la Regione Liguria provveda ad estinguere, per effetto di compensazione i debiti, degli Enti venditori, derivanti da quanto dovuto per il ripianamento del passivo sanitario;

Visto il Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351 come convertito con Legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la Legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 "Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale";

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011  
(Roberta Rossi)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE  
SETTORE STAG. CENTRALE  
E SERVIZI GIURIDICI  
P..... C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)


**CODICE PRATICA**

artalien

PAGINA : 6

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. .... NP/22809  
DEL PROT. ANNO.....2011



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

Vista la Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria"

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria";

Su proposta dell'Assessore alle Risorse finanziarie e controlli, patrimonio e amministrazione generale, istruzione, formazione, università di concerto con il Vice Presidente della Giunta Regionale Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica e con l'Assessore alle Politiche abitative, edilizia e lavori pubblici,

**DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa rappresentate che si intendono qui integralmente richiamate, in attuazione dell'art. 22 Capo III "Provvedimenti in materia di patrimonio" della legge regionale n. 22/2010, l'alienazione ad ARTE Genova dei beni immobili di proprietà delle Aziende sanitarie di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale ad oggetto "Attuazione del Capo III della legge regionale n. 22/2010 (Provvedimenti in materia di patrimonio). Aggiornamento dell'elenco immobili delle Aziende sanitarie di cui alla DGR n. 682/2011" approvata nella seduta del 29.12.2011, il cui elenco è allegato al presente provvedimento sotto la lettera B) nonché dei beni di proprietà regionale sotto indicati, già inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili della Regione ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, con le DD.GG.RR. n. 1673/2008, n. 1401/2009, n. 1164/2010 e n. 1364/2011:

- complesso immobiliare ubicato in Marinella di Sarzana (SP) - Viale Litoraneo, 110;
- complesso immobiliare sito in La Spezia - Viale Amendola, 9;
- area urbana sita in Albissola (SV) - Via Garbarino;
- complesso immobiliare ubicato in Savona - Via Nizza, 33;
- porzione immobile sito in Genova - Lungomare di Pegli 32R/34R;
- magazzino ubicato in Rapallo (GE) - Strada ai Campi da Tiro, 3;
- magazzino sito in Rapallo (GE) - Via Cerisola;
- porzione immobile sito in Finale Ligure (SV) - Vico Massafferro;
- porzione immobile sito in Loano (SV) - C.so Europa, 19;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

29.12.2011

(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

(Roberta Rossi)

29/12/2011

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE  
SETTORE STATI CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P..... C..... C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)


CODICE PRATICA

artalien

PAGINA : 7

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. .... NP/22809  
DEL PROT. ANNO.....2011



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

- fabbricato sito in Imperia- Viale Matteotti, 54;
  - unità immobiliare sita in Genova, Via Dassori 29/7 scala B;
  - terreno ubicato in Savona – Via Nizza s.n.c.;
  - complesso immobiliare ubicato in Alassio (SV) – Via Neghelli;
- per un importo complessivo, come individuato da Fi.l.s.e. S.p.A., pari ad Euro 76.183.558,72 (settantaseimilionicentottantatremilacinquecentocinquantotto/72);
2. Di approvare lo schema di contratto di vendita allegato al presente atto a costituirne parte integrante e necessaria sotto la lettera C), i cui allegati sono agli atti del Settore Amministrazione Generale, che prevede, tra l'altro, che gli Enti venditori cedano, tramite il procuratore speciale di cui alla procura n. rep. 15144 - racc. 6670 del 25/11/2011 alla Regione Liguria, che accetta, i crediti per i corrispettivi di cessione dei beni a pari valore nominale affinché la Regione Liguria provveda ad estinguere, per effetto di compensazione, i debiti degli Enti venditori, derivanti da quanto dovuto per il ripianamento del passivo sanitario. Lo schema di contratto prevede, altresì, che a fronte del prezzo per l'alienazione degli immobili le parti diano atto che, nella data di stipulazione del contratto, è effettuato un ordine irrevocabile di bonifico da parte di ARTE Genova alla Banca CARIGE S.p.A. e da quest'ultima accettata a favore delle ASL e, per esse, a Regione in considerazione della cessione di credito da parte delle Aziende alla Regione medesima con vincolo di disponibilità esclusiva in favore dei predetti beneficiari;
3. Di dare atto che, giusto il parere rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria con nota prot. n. 903-27939/2011 in data 20.12.2011, l'operazione usufruisce dell'agevolazione fiscale di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.L. n. 351/2001, trattandosi di un passaggio "pubblico su pubblico" strumentale al raggiungimento della finalità di dismissione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare;
4. Di dare mandato al dirigente del Settore Amministrazione Generale di dichiarare che gli immobili di proprietà regionale Via Lungomare Pegli 32R e 34R – Genova -distinti al N.C.E.U. del Comune di Genova al foglio 45 mappale 266 sub 3 e 31; Vico Massaferrò – Finale Ligure (SV) distinto al N.C.E.U. del Comune di Finale Ligure al foglio 40 mappale 256/257 sub. 10; Viale Matteotti 54 – Imperia - distinto al N.C.E.U. del Comune di Imperia Sez. PM foglio 4 Mappale 898; Viale Litoraneo 110 - Marinella di Sarzana (SP) -

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

(Roberta Rossi)  
23/12/2011

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P..... C..... C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Pallasta)


CODICE PRATICA

artalien

PAGINA : 8

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. .... NP/22809  
DEL PROT. ANNO.....2011



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

distinto al N.C.E.U. del Comune di La Spezia foglio 38 mappali 96-98-97-159-160-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578; Viale Amendola 9 – La Spezia – distinto al N.C.E.U. del Comune di La Spezia partita 2975 – foglio 29 mappale 110; Via Nizza 33 – Savona – distinto al N.C.E.U. del Comune di Savona – foglio 76 mappali 70 e 92 sono stati costruiti anteriormente al 1° settembre 1967, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D. Lgs. n. 445/2000;

5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di sottoscrivere il contratto di vendita di cui al punto 2 con facoltà di apportare, ove opportuno e necessario, modifiche e/o integrazioni di carattere non essenziale rispetto allo schema di contratto allegato al presente atto;
6. Di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale, in espressa deroga a quanto disposto dalla D.G.R. n. 655/2006, di accertare in entrata sui competenti stanziamenti di bilancio le somme derivanti dall'alienazione dei beni di cui trattasi per un importo complessivo pari ad Euro 76.183.558,72 (settantaseimilionicentottantatremilacinquecentocinquantotto/72);
7. Di rinviare a successivi provvedimenti le disposizioni inerenti l'operazione di valorizzazione, realizzate anche ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 22/2010 e dell'art. 29 della L.R. n. 37/2011, dei beni oggetto di vendita ad ARTE Genova, dando mandato al Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica di concerto con la Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli per il tramite del Settore Amministrazione Generale, di predisporre uno schema inerente l'operazione di valorizzazione di che trattasi da sottoporre alla Giunta Regionale, avvalendosi della Cabina di Regia di cui in premessa;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web istituzionale della medesima Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento è possibile fare ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica di comunicazione o pubblicazione dello stesso.

— FINE TESTO —

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.11.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

28/12/2011  
(Roberta Rossi)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE  
SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P. .... C. ....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dall'asta)


**CODICE PRATICA**

artalien

PAGINA : 9

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. .... NP/22809  
DEL PROT. ANNO.....2011



## REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Nicola Giancarlo Poggi)

Data - IL DIRETTORE GENERALE - Politiche Abitative e Lavori Pubblici  
- Ufficio


(Arch. Giovanni Battista Poggi)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Claudia Morich)

Data - IL DIRETTORE GENERALE - Urbanistica e Procedimenti  
concertativi - Settore

(Arch. Pier Paolo Tomiolo)



Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

27.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

(Roberta Rossi)  
28/12/2011

**ATTO**

PAGINA : 10

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P.....C.....C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasia)


CODICE PRATICA

artalien

SCHEMA N.....NP/22809  
DEL PROT. ANNO ..... 2011

N. 1713

IN DATA : 29/12/2011



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

**OGGETTO :** Alienazione beni immobili ad ARTE Genova in attuazione del Capo III della legge regionale 24.12.2010 ...  
22 e ss.mm. e ii. - Provvedimenti in materia di patrimonio.

**DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE**

ALL. A – Beni oggetto di autorizzazione Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici  
da pag. 2 a pag. 3

ALL. B – Elenco beni ASL  
da pag. 4 a pag. 5

ALL. C – Schema atto di trasferimento di beni immobili ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351  
(convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410), D. L.  
6 luglio 2011 n. 98 e della Legge Regione Liguria 24 dicembre 2010 n. 22  
da pag. 6 a pag. 16

**PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. SEDICI**

----- FINE TESTO -----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.12.2011  
(Dott. Corrado Bonatti)

ALLEGATO  
ALL'ATTO

PAGINA : I

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P.....C.....C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dall'asta)

CODICE PRATICA :

artalien


COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. .... NP/22809  
DEL PROT. ANNO 2011

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

**ALLEGATO A**

ASL	COMUNE	INDIRIZZO	Vincolo ex Dlgs 42/2004	Notifica interesse culturale D.lgs 42/2004 Min. per i Beni e le Attività Culturali e Autorizzazione all'alienazione
ASL 1	Imperia	Via Matteotti 28	Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) (Bene Paesaggistico, Bellezza d'Insieme)	requisiti art.10 42/2004-notifica del 23/12/2011- Autorizzazione alienazione del 13/12/2011
	Ospedaletti	strada Termini	Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) (Bene Paesaggistico, Bellezza d'Insieme)	
	Costarainera	Via Aurelia	Vincolo ex. art. 10 e 12 D.Lgs. 42/2004 (vincolo monumentale); Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) (Bene Paesaggistico, Bellezza d'Insieme)	requisiti art.10 42/2004-notifica del 23/12/2011 Fg.6 mapp.161- 165-783-785-787- Autorizzazione alienazione del 13/12/2011
ASL 2	Alassio	Via Adelasia 22	Vincolo ex. art. 10 e 12 D.Lgs. 42/2004 (vincolo monumentale); Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) (Bene Paesaggistico, Bellezza d'Insieme)	
		Via Adelasia	Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) (Bene Paesaggistico, Bellezza d'Insieme)	
		Via Adelasia 20		
ASL 3	Pegli	Via Caldesi 6	Interesse Storico Artistico (D.D.R. 17/11/2006); Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) (Bene Paesaggistico, Bellezza d'Insieme)	requisiti art.10 42/2004-notifica del 17/11/2006- Autorizzazione alienazione del 13/12/2011
	Genova Quarto	Via Maggio 6	Vincolo ex. art. 10 e 12 D.Lgs. 42/2004 (vincolo monumentale); Interesse Storico Artistico (D.D.R. 21/12/2006); Rubricato come monumento num. 28 della sezione di Genova	requisiti art.10- notifica del 21/12/2006- Autorizzazione alienazione del 27/12/2006
	Pegli	Via Pegli 54R	Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) (Bene Paesaggistico, Bellezza d'Insieme)	
	Recco	Via Don Polleri	Vincolo storico artistico (D.D.R. 12/01/2007); Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) (Bene	requisiti art.10- notifica del 12/01/2007 - Autorizzazione

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.12.2011  
(Dott. Corrado Bonatti)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA

P. ....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)

SCHEMA N. .... NP/22809 DEL PROT. ANNO 2011			<b>REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale</b> Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli Amministrazione Generale - Settore	
			Paesaggistico, Bellezza d'Insieme)	alienazione del 13/12/2011
ASL 4	Santa Margherita Ligure	Via Fratelli Arpe	Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) D.Lgs. 42/2004 (Bene Paesaggistico, Bellezza d'Insieme) (decreto 11/06/1954)	
ASL 5	La Spezia	via Rigazzara	Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) (Bene Paesaggistico, Bellezza d'Insieme)	
RL	Imperia	Viale Matteotti 54	Vincolo ex art. 136 lettera a), b), c) e d) D.Lgs. 42/2004 (Bene Paesaggistico, Bellezza Singola, Bene Paesaggistico, Bellezza d'Insieme) n. 302- 291-288 Bellezza d'insieme	
	Rapallo	Strada ai Campi da Tiro, 3	Vincolo paesistico D.lgs 42/2004	
ASL	COMUNE	INDIRIZZO	Vincolo ex Dlgs 42/2004	<b>Notifica interesse cultura D.lgs 42/2004 Min. per i Beni e le Attività Culturali Autorizzazione all'alienazione</b>
RL	Genova	Lungomare di Pegli 32/34R	Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) (Bene Paesaggistico, Bellezza d'Insieme)	
	Rapallo	Via Cerisola 39	Vincolo cimiteriale; Vincolo paesistico D.lgs 42/2004	
	Sarzana - Loc. Marinella	Viale Litoraneo 110	Vincolo ex. art. 10 e 12 D.Lgs. 42/2004 (vincolo monumentale)- D.D.R. 24/09/2007; Parco antistante il litorale marino con vincolo di fruizione pubblica; Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) (Bene Paesaggistico, Bellezza d'Insieme)	requisiti art.10- notifica del 24/07/2007- Autorizzazione alienazione del 10/12/2007
	Savona	Via Nizza 33	Vincolo ex. art. 10 e 12 D.Lgs. 42/2004 (vincolo monumentale) D.D.R. 28/06/1997	notifica art.10-25/08/1997 - Autorizzazione alienazione del 22/08/2011

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

27.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

28/12/2011

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P..... C..... C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)

DP



SCHEMA N. .... NP/22809  
DEL PROT. ANNO 2011

# REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

## ALLEGATO B

ASL	ID	Comune	indirizzo	FG	MAPP	sub	CAT	mq
ASL 1	1	Imperia	Via Matteotti 28	4	225	1	B/4	80
	2	Ospedaletti	Strada Termini	8	1297	1	A3	480
				8	1172	1	C2	
				8	1172	2	A4	
	3	Sanremo	Via Fiume	44	1061	31	Orto IR FI	1.414
ASL 2	4	Costarainera	Via Aurelia	6	161		B2	5.430
				6	785		Incolto PROD.	1.488
				6	783		Incolto PROD.	
				6	787		Incolto PROD.	
	6	165	Orto IR FI	1.488				
ASL 2	5	Alassio	Via Adelasia 22	19	98	1	D4	2.400
			Via Adelasia	19	98	2	C6	478
			Via Adelasia 20	19	255		N.C.	
	19	208		A8	930			
ASL 2	6	Varazze	Via Calcagno	42	346	4	B2	2.016
				42	346	5	B2	278
ASL	ID	Comune	indirizzo	FG	MAPP	sub	CAT	mq
ASL 3	7	Pegli	Via Caldesi 6	44	180-263		B/2	1.185
	8	Arenzano	Via S. Pietro 4	20	483-518		B/2	2.000
	9	Genova Quarto	Via Maggio 6	6	26	3	B/2	19.402
					Ex 1809	2		114
					Ex 26	3		247
					Ex 548	3		317
	10	Pegli	Via Pegli 54r	44	733	1	D/8	135
				44	732		Terreno	570
				44	732	2	E3	284
	11	Busalla	Via Roma 55	28	95	4	A3	95
	12		Via Roma 53r / 69r	28	95	1	C6	24
				28	95	2	C6	21
				28	95	3	C6	24
				28	95	5	C6	30
				28	95	6	C6	29
				28	95	7	C6	28
				28	95	8	C6	66
				28	95	9	C6	37
				28	95	10	C6	37
	13	Recco	Via don Polleri	6	3037		B1	557
				6	26		Bosco ceduo	8.060
				6	3036		oliveto	22.392
	ASL 4	14	S. Margherita L.	Via fratelli Arpe	6	1540		B2
ASL 5	15	La Spezia	Via Rigazzara	52	1005		Area esterna	2.420
			Stradone Doria	18	354	33	A4	60
				84	18	354	39	A3
	17	Via XX Settembre 174	33	205	19	C2	2	
S.M. IST	18	Genova	Via Donaver	51	275	8	C1	110
S.M. IST	18	Genova	Via Donaver	51	275	8	C1	21

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P..... C..... C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Daliasta)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.12.2011  
(Dott. Corrado Bonazzi)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011 R.N.

SCHEMA N. .... NP/22809  
DEL PROT. ANNO 2011

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

ASL	ID	Comune	località	Descrizione	Sez	Fg	Mapp	cl	mq
ASL 1	1	Sanremo	Bussana	Uliveto	Bus	6	459	3	800
				Uliveto	Bus	6	465	2	4.173
				Orto IR / FI	Bus	6	468	1	992
ASL 3	2	Ronco Scrivia	Cà de Pippi	Bosco ceduo		21	221	2	1.200
			Panigasse	Prato		22	153	3	830
			Panigasse	Seminativo		22	154	3	1.670
			Panigasse	Seminativo arb.		27	178	3	1.620
			Castello	Bosco ceduo		27	242	2	11.380
			Castello	Prato		27	269	3	3.160
			Panigasse	Bosco ceduo		28	136	3	770
			Panigasse	Prato		28	169	2	5.130
			Borgo Fornari	Prato		28	231	1	140
			Borgo Fornari	Bosco ceduo		28	394	1	5.700
			Borgo Fornari	Prato		28	395	2	2.090
			Panigasse	Seminativo		28	448	1	550
			Borgo Fornari	Bosco ceduo		32	120	2	5300
ASL 5	3	La spezia	Loc Pitelli	Fabbricato rurale		56	360		98
	4	Levanto	lavaggiogrosso	Prato		7	490	4	900
		Levanto	lavaggiogrosso	Vigneto		7	491	3	500
		Levanto	lavaggiogrosso	uliveto		12	353	3	1200

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P..... C..... C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.12.2011  
(Dott. Corrado Bonatti)

Data - IL SEGRETARIO

29/12/2011

SCHEMA N. .... NP/22809  
DEL PROT. ANNO 2011

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

**ALLEGATO C**

Repertorio numero

Fascicolo numero

**ATTO DI TRASFERIMENTO**

**di beni immobili ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 410), D. L. 6 luglio 2011 n. 98  
e della Legge Regione Liguria 24 dicembre 2010 n. 22**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno

del mese di

in Genova, Piazza de Ferrari numero civico uno, alle ore

Dinanzi a .....nessuno richiedendo la presenza dei testimoni, sono comparsi i signori:  
per gli "Enti Venditori":

il quale dichiara di agire e intervenire nel presente atto nella sua qualità di

della

**"REGIONE LIGURIA"**, con sede in Genova, Piazza De Ferrari n. 1, codice fiscale 00849050109,  
a quanto infra legittimato in forza di Delibera della Giunta Regione Liguria in data ..... N. ... nonché di Delibera del Consiglio  
Regione Liguria in data ..... N. .... che in copia conforme si allegano al presente atto sotto la lettere " " e " " onde  
farne parte integrante e sostanziale,

la quale interviene oltre che in proprio anche nella sua qualità di speciale procuratrice dei seguenti Enti:

**"AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 IMPERIESE"**, con sede in Sanremo (IM), Località Bussana, Via  
Aurelia di Ponente, n. 97, Codice fiscale e Partita Iva numero 01083060085,

**"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE"**, con sede in Savona (SV), Via Manzoni, n. 14,  
Codice fiscale e partita Iva numero 01062990096,

**"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE"**, con sede in Genova (GE), Via Bertani n. 4,  
Codice fiscale e Partita Iva numero 03399650104,

**"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE"**, con sede in Chiavari (GE), Via G. B. Ghio n.  
9, Codice fiscale e Partita Iva numero 01038700991,

**"AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO"**, con sede in La Spezia (SP), Via XXIV Maggio n.  
139, Codice fiscale e Partita Iva numero 00962520110,

**"IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST - ISTITUTO  
NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO"**, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi, 10  
Codice fiscale e Partita Iva numero 80100850108,

tale nominata in forza di procura speciale ..... in data 25 novembre 2011 N. 15144 di Repertorio e N. 6670 di Racc., registrata a  
Genova il ..... al N. .... che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera " ", onde farne parte integrante e  
sostanziale;

per la "Parte Acquirente":

il quale dichiara di agire e intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell'Ente:

**"AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA"**, in appresso più

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

23/12/2011

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA

P.....C.....C.....

L'ISTRUTTORE

(Patrizia Dallasta)

brevemente indicata "A.R.T.E.", con sede in Genova (GE), via Bernardo Castello 3, iscritta al Registro delle Imprese di Genova (GE) con il codice fiscale n. 00488430109, ed al R.E.A. n.360473,

a quanto infra munito nei necessari poteri ai sensi di legge e di statuto e sulla base del decreto dello stesso Amministratore Unico data .....

che in copia autentica sottoscritta dallo stesso legale rappresentante ..... si allega al presente atto sotto la lettera " onde farne parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io ..... sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

**Premesso che**

a) la Regione Liguria al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa regionale e del reperimento di risorse aggiuntive da destinare alla realizzazione degli obiettivi regionali nei diversi settori di intervento in attuazione dell'art. 22 della Legge Regionale 24 dicembre 2010 n. 22, ha individuato (mediante Delibera della Giunta Regionale del

N. .... ) un portafoglio di immobili di proprietà degli Enti Venditori meglio infra identificati da destinare alla dismissione sul mercato (previa loro valorizzazione, ove necessaria) mediante un ventaglio di modalità operative quali: la vendita diretta degli immobili, la cartolarizzazione degli stessi o il loro conferimento in Fondi di Investimento Immobiliari, da attuare dalla Regione Liguria, per il tramite di A.R.T.E., suo ente pubblico strumentale.

b) che gli Enti Venditori, in forza di apposite delibere menzionate nella procura come sopra allegata sotto la lettera " ", assunte anche al fine della razionalizzazione dell'intero settore sanitario, che ne confermavano il mancato utilizzo o stabilivano comunque di cessarne l'utilizzazione per fini pubblici rendendoli quindi disponibili per la vendita, si sono determinati a trasferire in blocco gli immobili individuati dalla Regione Liguria e facenti parte del loro patrimonio, al prezzo di trasferimento, determinato a corpo in complessivi Euro ..... sulla base di stima, redatta ai sensi dell'art. 22 L.R. 22/2010 da ..... su incarico di

accettata da tutte le parti, che valuta gli immobili oggetto di vendita in Euro .....

c) con Delibera della Giunta Regionale della Liguria in data ..... (la D.G.R. ....) la Regione Liguria ha approvato l'avvio di una operazione di valorizzazione e dismissione avente ad oggetto gli immobili di cui alla precedente premessa a) da realizzarsi tramite A.R.T.E. quale ente pubblico strumentale della Regione (individuato dalla stessa Regione Liguria con la Legge Regionale 22/2010). A.R.T.E. è stata designata dalla Regione Liguria quale soggetto attuatore dell'operazione di valorizzazione e dismissione;

d) su richiesta della Regione Liguria è stata ottenuta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Generale della Liguria Ufficio Consulenza, Consulenza Giuridica prot. n. 903-27939/2011 sull'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione nazionale (D.L. 351/2001 e 289/2002) anche al più ampio perimetro di cui al D.L. 98/2011 ed art. 22 L.R. 22/2010 e di cui alla risposta prot. N. 954-125218/2007 della Agenzia delle Entrate Direzione Generale Normative e Contenziosi a seguito di Istanza di Interpello N. 954-510/2007;

e) l'operazione in oggetto è finalizzata fino alla concorrenza di Euro

a copertura del disavanzo sanitario dell'anno 2010;

f) l'elenco degli immobili oggetto dell'operazione menzionata alla premessa c) e di cui al presente atto presente atto con le principali indicazioni per la loro corretta identificazione, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del ..... n. ...., si allega al presente atto la lettera "....", in un unico fascicolo costituito da 3 (tre) fogli e un loro allegato per un totale di 4 (quattro) fogli, sottoscritto dalle parti e da me ....., onde farne parte integrante e sostanziale;

**Tutto ciò premesso e confermato**

le parti - confermate le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale - convengono e stipulano quanto segue

**ARTICOLO PRIMO**

**OGGETTO**

**1.1. "AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 IMPERIESE",** come sopra rappresentata, vende e trasferisce con tutte le garanzie

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

29.11.2011  
(Dott. Corrado Bonatti)

Data - IL SEGRETARIO

29/12/2011

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....

L'ISTRUTTORE

(Patrizia Dallasta)

meglio infra specificate, all'"**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA**", che come sopra rappresentata, accetta ed acquista, in blocco, le unità immobiliari site nei Comuni di Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Costarainera descritte per ubicazione, consistenza, confini e dati catastali nelle schede che debitamente sottoscritte dalle parti e vidimate da me .... si allegano al presente atto sotto la lettera " " numeri da ... a ... (per i fabbricati) e numeri da ... a ... (per i terreni).

**1.2. "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE"**, come sopra rappresentata, vende e trasferisce, con tutte le garanzie meglio infra specificate, ad "**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA**", che come sopra rappresentata, accetta ed acquista, in blocco, le unità immobiliari site nei Comuni di Alassio e Varazze, descritte per ubicazione, consistenza confini e dati catastali nelle schede che debitamente sottoscritte dalle parti e vidimate ..... si allegano al presente atto sotto la lettera " " numeri da a .

**1.3. "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE"**, come sopra rappresentata, vende e trasferisce, con tutte le garanzie meglio infra specificate, ad "**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA**", che come sopra rappresentata, accetta ed acquista, in blocco, le unità immobiliari site nei Comuni di Arenzano, Genova, Busalla, Recco e Ronco Scrivia descritte per ubicazione, consistenza confini e dati catastali nelle schede che debitamente sottoscritte dalle parti e vidimate ..... si allegano al presente atto sotto la lettera " " numeri da a (per i fabbricati) e numeri e (per i terreni).

In relazione al complesso immobiliare di Genova Quarto, nell'ottica della razionalizzazione e della miglior efficienza delle strutture sanitarie, nonché del risparmio nella ricollocazione della struttura medesima, la parte venditrice, "**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE**", come sopra rappresentata si riserva la proprietà e dichiara espressamente che gli immobili costituenti i blocchi 7, 8 e 10 del suddetto complesso, dove sono contenuti i più importanti e principali impianti sanitari nonché quelli dedicati ai malati 'psichici', non sono oggetto della presente vendita.

A tal proposito le parti si impegnano pertanto ove necessario ad intervenire alla stipula di un successivo atto ricognitivo e/o di identificazione catastale entro il.....al fine di determinare l'esatta consistenza di quanto in oggi trasferito.

In forza del presente atto e sempre in relazione a quanto sopra devono intendersi costituite ai sensi dell'art. 1062 del codice civile tutte le servitù apparenti ad oggi esistenti nel Complesso delle quali quindi continueranno a beneficiare i padiglioni 7, 8 e 10, secondo il medesimo contenuto e le stesse facoltà spettanti all'"**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE**" prima della stipula del presente atto

**1.4. "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE"**, come sopra rappresentata, vende e trasferisce, con tutte le garanzie meglio infra specificate, ad "**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA**", che come sopra rappresentata, accetta ed acquista, in blocco, le unità immobiliari site nel Comune di Santa Margherita Ligure descritte per ubicazione, consistenza e dati catastali nella scheda che debitamente sottoscritta dalle parti e vidimata ..... si allega al presente atto sotto la lettera numero .

**1.5. "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO"**, come sopra rappresentata, vende e trasferisce, con tutte le garanzie meglio infra specificate, ad "**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA**", che come sopra rappresentata, accetta ed acquista, in blocco, le unità immobiliari site nei Comuni di La Spezia e Levanto descritte per ubicazione, consistenza e dati catastali nelle schede che debitamente sottoscritte dalle parti e vidimate da

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.11.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

23/11/2011

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)

SCHEMA N. .... NP/22809  
DEL PROT. ANNO 2011

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli  
Amministrazione Generale - Settore

..... si allegano al presente atto sotto la lettera ..... numeri ..... (per i fabbricati) e numeri ..... (per i terreni).

La parte venditrice "**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO**", con riferimento agli immobili descritti nella scheda allegata sotto la lettera " " numero , precisa, e la parte acquirente ne prende atto, di essere proprietaria di detti beni per una quota pari a 2/3 (due terzi) e che pertanto oggetto del presente atto non è la piena proprietà di detti immobili ma unicamente i diritti di comproprietà pari a 2/3 (due terzi) -lo si ripete- spettanti ad essa parte venditrice.

**1.6. "IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO"**, come sopra rappresentata, vende e trasferisce ad "**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA**", che come sopra rappresentata, accetta ed acquista l'unità immobiliare sita in Comune di Genova descritta per ubicazione, consistenza e dati catastali nella scheda che debitamente sottoscritta dalle parti e vidimata da ..... si allega al presente atto sotto la lettera " " numero ....

**1.7. "REGIONE LIGURIA"** come sopra rappresentata, vende e trasferisce, con tutte le garanzie meglio infra specificate, ad "**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA**", che come sopra rappresentata, accetta ed acquista, in blocco, le unità immobiliari site nei Comuni di Imperia, Genova, Savona, Alassio, Rapallo, Finale Ligure, Loano, Sarzana, La Spezia e Albisola Marina descritte per ubicazione, consistenza e dati catastali nelle schede che debitamente sottoscritte dalle parti e vidimate da ..... si allegano al presente atto sotto la lettera " " numeri da a (per i fabbricati) e numeri e (per i terreni).

**1.8.** Gli immobili sopra indicati dal paragrafo 1.1 al paragrafo 1.7 sono venduti a corpo, con tutte le accessioni e le pertinenze destinate al loro servizio ed ornamento, passi, accessi, diritti, ragioni, servitù attive e passive se e come esistenti, diritti su parti o beni comuni, senza alcuna esclusione.

Per gli immobili che fanno parte di condomini e/o comparti condominiali la vendita comprende tutti i diritti e gli obblighi facenti capo ai condomini secondo i Regolamenti di Condominio relativi o per legge o destinazione o convenzione.

Nell'ipotesi in cui la vendita riguardi interi complessi immobiliari, le parti confermano che è intenzione degli enti venditori trasferire nel loro insieme tutti i beni di cui sono proprietari, e si obbligano pertanto ad addivenire ad eventuali atti di accertamento o ricognizione catastale per la migliore identificazione di detti immobili, ove necessario, a semplice richiesta scritta della parte acquirente o suoi aventi causa.

**1.8.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52:

- si precisa che i dati di identificazione catastale, delle unità immobiliari urbane descritte per ubicazione, consistenza e dati catastali nelle schede allegate al presente atto sotto la lettera " ", riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto, che debitamente sottoscritte dalle parti e vidimate da ..... si allegano al presente atto sotto la lettera " " numeri da a , onde farne parte integrante e sostanziale;

- le parti venditrici, come sopra presente e rappresentate, dichiarano, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;

- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari, fatta eccezione per le unità immobiliari di proprietà di ..... per le quali la conformità soggettiva verrà effettuata con la voltura del presente atto non essendo state correttamente intestate alle attuali parti venditrici per mancata voltura del loro trasferimento avvenuto in forza di Legge 23 dicembre 1978 N. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e successivo D.Lgs. 502/92, e s.m.i., di Riforma del Servizio Sanitario Nazionale attuata poi con Legge Regionale N. 42/94 e s.m.i..

**ARTICOLO SECONDO**

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

27.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

29/12/2011

**SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA**

P. .... C. .... C. ....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)

**PREZZO**

**2.1.** Il trasferimento di cui al presente atto si perfeziona al prezzo complessivo riferito a tutti gli immobili elencati nell'allegato " ", nulla escluso od eccettuato, e quindi nel suo complesso è stabilito, a corpo e non a misura, in Euro

Il prezzo di trasferimento riferito alle singole cessioni e' pari:

- a) Per la cessione degli immobili da parte della "AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 IMPERIESE" in Euro
- b) Per la cessione degli immobili da parte della "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE" in Euro
- c) Per la cessione degli immobili da parte della "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE" in Euro
- d) Per la cessione degli immobili da parte della "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE" in Euro
- e) Per la cessione degli immobili da parte della "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO" in Euro
- f) Per la cessione degli immobili da parte della "IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO" in Euro

Ad ogni effetto di legge le parti del presente atto dichiarano, a norma dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e delle sanzioni amministrative applicabili in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il pagamento del prezzo come sopra convenuto verrà regolato come segue:

A fronte di tale prezzo, le parti danno atto che in data odierna è stato effettuato un ordine irrevocabile di bonifico da parte di ARTE Genova alla Banca CARIGE S.p.A. e da quest'ultima accettato a favore delle ASL e, per esse, a Regione in considerazione della cessione di credito di cui infra con vincolo di disponibilità esclusiva in favore dei predetti beneficiari.

Nonostante la suddetta modalità di pagamento, gli Enti Venditori, in persona di cui sopra, rinunciano espressamente all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale potesse sorgere dal presente atto, con piena manleva per i Dirigenti delle e Agenzie del Territorio competenti da ogni responsabilità in proposito.

Circa le modalità del pagamento le parti si dichiarano edotte della Legge 5 luglio 1991 n. 197 e successive modifiche, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".

**2.2.** Tenuto conto che la presente operazione, come esposto nelle premesse, e' destinata alla copertura del disavanzo finanziario degli Enti Venditori a norma di quanto disposto da ..... gli Enti venditori "AZIENDA SANITARIA LOCALE

N.1 IMPERIESE", "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE", "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE", "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE", "AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO" e "IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO" come sopra rappresentati, cedono alla "REGIONE LIGURIA" come sopra rappresentata ed a quanto infra espressamente autorizzata anche ai sensi dell'articolo 1395 del c.c. ed in deroga all'articolo 1394 del codice civile, che accetta, i crediti per i corrispettivi di cessione come sopra indicati all'articolo 2.1, a pari valore nominale, affinché la REGIONE LIGURIA provveda ad estinguere, entro il 31 dicembre 2012, per effetto di compensazione i debiti, degli Enti venditori, derivanti da quanto dovuto per il ripianamento del passivo sanitario così come indicato alla lettera f), ovviamente ciascun Ente nei limiti del disavanzo allo stesso imputabile.

**2.3.** L'"AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA", in persona di cui sopra, accetta a sua volta la cessione del credito di cui al precedente punto 2.2. e si obbliga a pagare quanto dovuto in forza del presente atto direttamente alla "REGIONE LIGURIA" con effetto liberatorio per tutti gli Enti venditori.

**2.4.** Ad ogni effetto di legge, a norma dell'art. 47 del d.p.r. 445 del 2000, ove applicabile, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

28/12/2011 RZ

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA

P.....C.....C.....

L'ISTRUTTORE

(Patrizia Dallasta)

amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, le parti del presente atto dichiarano che il presente atto di trasferimento e' stato concluso senza l'intervento di mediatori

### **ARTICOLO TERZO**

#### **PROVIENENZE**

**3.1.** Gli Enti Venditori dichiarano che le unità immobiliari oggetto di trasferimento sono di loro proprietà ed in loro libera disponibilità per averli acquistati in forza dei legittimi titoli specificati nella scheda che debitamente sottoscritta dalle parti e di ....., si allega al presente atto sotto la lettera " " onde farne parte integrante e sostanziale.

**3.2.** La Parte Acquirente dichiara di avere già ricevuto dagli Enti Venditori parte dei titoli di provenienza, e comunque, attesa la regolarità degli atti citati nell'allegato " " nell'ambito del ventennio, e dispensa gli Enti Venditori dalla consegna dei titoli mancanti ed ivi citati.

### **ARTICOLO QUARTO**

#### **GARANZIE**

**4.1.** Gli Enti Venditori dichiarano e garantiscono di avere la piena proprietà ed esclusiva disponibilità di quanto oggetto dell'odierno contratto di vendita, in base ai titoli sopra indicati al paragrafo 3.1. e che quanto trasferito appartiene al proprio patrimonio disponibile, sulla base di regolari delibere. Garantiscono quindi l'evizione totale dei beni venduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1483 c.c.

**4.2** Le parti venditrici prestano anche garanzia di evizione parziale e garantiscono inoltre che i beni venduti sono franchi e liberi da iscrizioni ed ipoteche (legali, giudiziarie o volontarie), trascrizioni di pregiudizio, vincoli inerenti i Beni Culturali (ad eccezione di quelli di seguito evidenziati all'art. 5 paragrafo 2), diritti di prelazione ex lege o convenzionali, sequestri e pignoramenti, tributi arretrati, vincoli e privilegi anche erariali, debiti, liti pendenti giudiziali e stragiudiziali, diritti reali o personali a terzi spettanti, servitù non apparenti, pesi ed oneri in genere che possano pregiudicarne la piena disponibilità ed il libero godimento.

**4.3.** Gli Enti venditori precisano e dichiarano altresì che in relazione agli immobili oggetto del presente atto sussistono le criticità e le controversie indicate nella scheda che si allega a presente atto sotto la lettera " ".

**4.4.** Gli Enti Venditori dichiarano, ciascuno per quanto di competenza, che gli immobili venduti sono in parte liberi, in parte locati e in parte occupati senza titolo o a fronte di contratti di locazione scaduti, il tutto come meglio specificato nella scheda che debitamente sottoscritta dai comparenti e vidimata da..... si allega al presente atto sotto la lettera " " onde farne parte integrante e sostanziale.

Con riferimento a taluni dei contratti di locazione in corso o scaduti, sono state versate cauzioni: gli Enti Venditori si obbligano, quindi, a trasferire detti importi ad A.R.T.E. nel più breve tempo possibile e a comunicare ai locatari il trasferimento di proprietà. In relazione ad alcuni contratti di locazione, sono stati costituiti diritti di prelazione convenzionale e sussistono diritti di prelazione legale, come indicato nella scheda come sopra allegata sotto la lettera " " e di ciò la parte acquirente espressamente ne prende atto. Peraltro, trattandosi di vendita di immobili "in blocco" a condizioni non fungibili in quanto disposte nell'ambito del programma di dimissione e valorizzazione menzionato in premessa, le parti fanno constare che il presente atto non costituisce titolo idoneo all'esercizio di diritti di prelazione legale.

**4.5.** Fermo quanto previsto ai successivi articoli 5, 6 e 7, gli Enti Venditori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dichiarano e garantiscono che le unità immobiliari in oggetto non presentano vizi che rendano le stesse unità del tutto inidonee all'uso ed ai fini ai quali le medesime sono destinate e/o che possano determinare l'invendibilità legale, totale o parziale di ciascuna unità immobiliare in oggetto. Gli Enti Venditori non rilasciano peraltro alcuna dichiarazione e garanzia in relazione allo stato degli impianti e allo stato di conservazione e manutenzione dei beni. Pertanto parte acquirente accetta i beni acquistati col presente atto nello stato di fatto in cui si trovano visti e graditi.

**4.6.** In ragione della natura del presente atto di trasferimento, che viene perfezionato ai fini della realizzazione degli obiettivi regionali nei diversi settori di intervento in attuazione dell'art. 22 della Legge Regionale 24 dicembre 2010 n. 22, e in considerazione del fatto che A.R.T.E. provvederà alla ad effettuare l'operazione di valorizzazione e dismissione mediante vendita diretta degli dei beni, cartolarizzazione degli stessi, o al loro conferimento in Fondi di Investimento Immobiliari, gli Enti Venditori e la stessa A.R.T.E. riconoscono e convengono che le dichiarazioni e garanzie di cui agli articoli 4, 5 e 6 si intendono prestate

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

29.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

29/12/2011

SETTORE STAFF CENTRAL  
E SERVIZI GIUNTA  
P..... C..... C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)



anche a favore degli aventi causa di A.R.T.E., restando espressamente inteso che tali dichiarazioni e garanzie dovranno intendersi prestate irrevocabilmente a favore di detti aventi causa indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà di A.R.T.E..

4.7. Gli Enti Venditori riconoscono e convengono che negli atti di vendita da parte di A.R.T.E. o della società di cartolarizzazione o degli eventuali Fondi di Investimento Immobiliari, ai terzi acquirenti finali dei beni immobili oggetto del presente atto, le garanzie di legge (per vizi ed evizione) - laddove sia in effetti contenuta nei relativi atti di rivendita ai terzi secondo quanto stabiliranno A.R.T.E. o la società di cartolarizzazione o gli eventuali Fondi di Investimento Immobiliari - sarà prevista direttamente a carico degli stessi Enti Venditori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, essendo A.R.T.E. o la società di cartolarizzazione o gli eventuali Fondi di Investimento Immobiliari esonerati dall'obbligo di prestare tali garanzie ai sensi dell'art. 3, comma 19 del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito in legge in data il 23 ottobre 2001 n. 410. Pertanto, gli Enti Venditori ribadiscono, riconoscono e convengono che A.R.T.E., la società di cartolarizzazione o gli eventuali Fondi di Investimento Immobiliari avranno la facoltà di porre a loro carico, (ciascuno per quanto di rispettiva competenza), le garanzie di legge per vizi ed evizione, avendo comunque A.R.T.E. o la società di cartolarizzazione o gli eventuali Fondi di Investimento Immobiliari la facoltà di convenire con i terzi l'ampiezza di dette garanzie.

#### QUINTO

##### VINCOLI IN RELAZIONE ALLE NORME SUI BENI CULTURALI

5.1. Gli Enti Venditori dichiarano che, in ossequio alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio), la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Liguria (la "Direzione Regionale") all'uopo interpellata, ha espressamente riconosciuto che gli Immobili oggetto del presente atto non rivestono interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, con le sole eccezioni degli immobili individuati nella scheda che debitamente sottoscritta dalle parti e vidimata da ..... si allega al presente atto sotto la lettera " " onde farne parte integrante e sostanziale, ove detti immobili sono indicati nella scheda che si allega al presente atto sotto la lettera " ".

Nello stesso allegato " " sono contenute in copia autentica le lettere di autorizzazione alla vendita da parte della competente Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. del D.Lgs 42/2004, nonché l'indicazione dei relativi vincoli che la Parte Acquirente si impegna ed obbliga ad esattamente osservare.

*riportare eventuali prescrizioni*

5.2. Per i beni ritenuti di interesse storico, archeologico o etnoantropologico di cui al punto che precede le parti si impegnano a notificare alla Sovrintendenza l'avvenuta vendita per confermare il trasferimento dei beni alla "AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA"

Per quanto concerne i beni vincolati verrà inviata alla Sovrintendenza comunicazione della avvenuta vendita solo a scopo informativo dato che non sussiste diritto di prelazione per quei beni che siano destinati ad una operazione di cartolarizzazione.

#### ARTICOLO SESTO

##### NORME EDILIZIO URBANISTICHE

6.1. In ottemperanza al disposto dell'art. 40, comma 2, Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il rappresentante degli Enti Venditori, richiamato il disposto degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in ordine alle responsabilità civili e penali per il caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano, a norma dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, che i lavori per la costruzione dei fabbricati o di tutte le unità immobiliari oggetto del presente atto sono stati iniziati anteriormente al 1° settembre 1967.

6.2. In ottemperanza al disposto dell'art. 40, comma 2, Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il rappresentante degli Enti Venditori, dichiarano peraltro che nelle unità immobiliari, descritte nelle schede allegate sotto la lettera " " numeri da a sono stati eseguiti lavori, dopo il 1° settembre 1967 in conformità ai titoli (licenza, autorizzazione, concessione, concessione in sanatoria, permesso di costruire, D.I.A.) analiticamente indicati

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

29/12/2011

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)

6.3. Gli Enti Venditori, come sopra rappresentati, dichiarano e garantiscono infine di non aver eseguito nelle unità immobiliari in oggetto ulteriori opere di costruzione, manutenzione, modifica, ampliamento, risanamento, restauro e ristrutturazione, nè varianti, che avrebbero dovuto essere assentite con provvedimento di autorizzazione, licenza, concessione edilizie o permesso di costruire, o essere oggetto di dichiarazione di inizio attività, rispetto a quelle indicate al precedente paragrafo 6.2.

A tal proposito le parti convengono espressamente che, per eventuali difformità non sostanziali e non incidenti sulla commerciabilità dei beni in oggetto che dovessero essere regolarizzate mediante pratiche edilizie, i relativi costi rimarranno a carico dei rispettivi Enti Venditori.

6.4. Gli Enti Venditori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dichiarano e garantiscono, comunque, che ciascun immobile venduto e' stato costruito in base a titoli legittimi e che non sussistano circostanze o situazioni tali da poter comportare la non commerciabilità dei beni (e la nullità degli atti ad essi relativi ai sensi dell'art. 46 del T.U. sull'urbanistica) non trattandosi in nessun caso di immobili costruiti o ristrutturati in assenza di permesso di costruzione o in totale difformità dallo stesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 33 al DPR 6/6/2001 n. 380 (T.U. dell'edilizia)

6.5. Con riferimento al disposto dell'art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 sue modifiche e proroghe, gli Enti Venditori dichiarano che la destinazione urbanistica dei terreni oggetto di trasferimento è quella risultante dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dai competenti Comuni che in originale si allegano al presente atto sotto la lettera " " numeri da ..... a ....., onde farne parte integrante e sostanziale; dichiarano inoltre che, successivamente alla data di rilascio dei suddetti certificati, non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti che abbiano comportato la variazione delle destinazioni.

eventuali eccezioni

6.6. Gli Enti venditori dichiarano che i terreni in oggetto non ricadono in territori sottoposti al vincolo di cui al D.L. 30 agosto 1993 n.332 convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1993 n.428 e successiva legge n.353 del 21 novembre 2000, recante "disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette" o comunque in territori interessati da incendi, come risulta dai certificati di destinazione urbanistica allegati,

eventuali eccezioni per aree percorse dal fuoco

6.7. Le parti dichiarano di essere state edotte da ..... sugli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di Certificazione Energetica, in quanto applicabile, quale prevista dalla Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia alla quale è stata data attuazione mediante il D.Lgs.19 agosto 2005, n.192 e successive modifiche di cui al D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 311 ed al D.Lgs. 28/2011, nonché dalla Legge Regionale della Regione Liguria del 29 maggio 2007 n. 22 recante "Norme in materia di certificazione energetica degli edifici" a sua volta attuata mediante Regolamento Regionale della Regione Liguria 22 gennaio 2009, n.1.

In particolare, gli Enti Venditori dichiarano di essere a conoscenza dell'obbligo di dotazione degli Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E.) relativamente alle unità immobiliari con il presente atto trasferite, di cui all'allegato " " schede n.ri

e dichiara di aver consegnato alla parte acquirente la relativa documentazione in originale, e pertanto - ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter del D.Lgs. 192/2005 come inserito dal D.Lgs. 28/2011 - la parte acquirente dichiara di aver ricevuto tutta la dovuta informazione e documentazione in ordine alla certificazione energetica ed in particolare gli Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E.) che, in copia documento, si allegano al presente atto in unico fascicolo sotto la lettera " " onde farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto concerne le unità immobiliari, di cui all'allegato " " schede n.ri

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

29.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

29/12/2011

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA  
P.....C.....C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)

Gli Enti venditori dichiarano, come sopra rappresentate, che detti beni non rientrano nell'ambito di applicazione del citato D.L.gvo. 192/2005 trattandosi di immobili che, per la loro conformita' e destinazione d'uso danno luogo ad un utilizzo limitato e "non standard" di energia, e come tali non rientrano tra le categorie di edifici soggetti a certificazione energetica così come precisato nell'Allegato "A", punto 2 del D.M. 26 giugno 2009.

## ARTICOLO SETTE

### INDENNIZZI

7.1. Ferme restando le garanzie previste dalle norme di legge, gli Enti Venditori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, e quindi ciascuno in relazione ai beni da loro venduti, si obbligano a indennizzare e manlevare A.R.T.E. e suoi aventi causa da qualunque danno, perdita, onere e ragionevole costo e/o spesa (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, spese e costi legali), anche derivanti da pretese di terzi ovvero da provvedimenti sanzionatori o conformativi emanati da pubbliche autorità, subiti o sostenuti direttamente e/o indirettamente da A.R.T.E. e/o aventi causa in conseguenza di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (a) violazione da parte degli Enti Venditori di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente atto di trasferimento;
- (b) non veridicità o non correttezza di una qualsiasi delle dichiarazioni rilasciate dagli Enti Venditori ai sensi del presente atto di trasferimento;
- (c) mancato pagamento delle tasse e delle imposte dovute in relazione agli immobili e relative ai periodi antecedenti al trasferimento della proprietà degli stessi ad A.R.T.E.;
- (d) compimento di atti pregiudizievoli per la parte acquirente da parte degli Enti Venditori, nel periodo intercorrente tra la data del presente atto e la data in cui sono stati completati tutti gli adempimenti e le formalità richiesti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di perfezionare e rendere efficace il trasferimento della proprietà degli stessi immobili ad A.R.T.E. anche nei confronti dei terzi (ivi incluse, in particolare, le formalità di trascrizione relative agli immobili);
- (e) annullamento e/o revoca e/o modifica dei provvedimenti e/o delle autorizzazioni che hanno conferito agli Enti Venditori i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto di trasferimento;
- (f) emanazione da parte di autorità giudiziarie e/o amministrative di sentenze, provvedimenti, ordinanze che accertino o attribuiscono diritti sugli immobili, o porzioni degli stessi, in favore di qualsivoglia terzo, ivi incluse quelle derivanti dalle criticità di cui all'allegato " ".

7.3. *In ragione della natura del presente atto di trasferimento, che viene perfezionato, come precisato nelle premesse, al fine della realizzazione degli obiettivi regionali nei diversi settori di intervento in attuazione dell'art. 22 della Legge Regionale 24 dicembre 2010 n. 22, e che A.R.T.E. provvederà alla cartolarizzazione degli stessi o al loro conferimento in Fondi di Investimento Immobiliari, gli Enti Venditori e la stessa A.R.T.E. riconoscono e convengono che gli obblighi di indennizzo di cui al presente articolo 7 si intendono assunti anche a favore degli aventi causa di A.R.T.E., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1411 c.c..*

*Di conseguenza gli indennizzi di cui al presente articolo 7 saranno corrisposti da ciascun Ente Venditore, per quanto di rispettiva competenza, direttamente a favore degli aventi causa di A.R.T.E..*

7.4. *In ragione di quanto precisato al precedente al paragrafo 4.7., gli Enti Venditori si impegnano irrevocabilmente, anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., a manlevare e tenere indenne gli aventi causa di A.R.T.E. da qualunque danno, perdita, onere e ragionevole costo e/o spesa (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, spese e costi legali), derivante da eventuali pretese di terzi acquirenti finali che dovessero essere comunque intentate in relazione alla garanzia di legge per vizi ed evizione, eventualmente convenuta tra A.R.T.E. e/o tra la società di cartolarizzazione e/o tra i Fondi di Investimento Immobiliari ed i terzi acquirenti, ai sensi dell'art. 3, comma 19 del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito in legge in data il 23 ottobre 2001 n. 410 richiamato dall'art. 84 comma 2 della Legge n. 289/2002.*

7.5. *Le parti convengono espressamente che gli impegni degli Enti Venditori di cui al presente articolo 7 devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà degli aventi causa di A.R.T.E., a favore dei quali sono assunti.*

7.6. Le obbligazioni assunte dagli Enti Venditori ai sensi dei precedenti commi, costituiscono obbligazioni di manleva ed indennizzo autonome e distinte rispetto alle vicende traslative degli immobili e sopravviveranno, a beneficio di A.R.T.E. e dei suoi aventi causa. Le suddette obbligazioni assunte dagli Enti Venditori non sono pertanto soggette alle prescrizioni applicabili alle garanzie per vizi della cosa venduta, rispetto alle quali svolgono una funzione autonoma e distinta per la stessa volontà delle parti

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

29.12.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

29/12/2011

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....

L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)

ed in ragione del ruolo e della rilevanza che le obbligazioni previste ai sensi del presente articolo 7 assumono nell'ambito dell'operazione di valorizzazione e dismissione con la D.G.R. n. ....

7.7. Si precisa che nell'ipotesi in cui dovessero essere irrogate sanzioni amministrative o fossero dovute somme a qualsiasi titolo per poter definire procedimenti di condono o di sanatoria urbanistica, la parte venditrice si obbliga a versare all'acquirente le somme necessarie per far fronte alla definitiva regolarizzazione urbanistica dei beni stessi, sempre a titolo di indennizzo.

7.8. Nell'ipotesi in cui gli Enti Venditori non rendessero disponibili quei beni che sono ancora destinati ad attività sanitaria nei tempi indicati nella scheda che debitamente sottoscritta dalle parti e vidimata da me ....., si allega al presente atto sotto la lettera " " onde farne parte integrante e sostanziale, saranno dovute a titolo di penale le somme che sono analiticamente stabilite nell'allegato stesso.

La penale è giustificata dalla liquidazione forfettaria del danno che la mancata disponibilità del bene comporta in relazione al piano di vendite dei beni che verrà attuato da A.R.T.E., poichè le stesse garanzie che sono previste in quest'atto dovranno essere prestate da A.R.T.E. nella successiva vendita a terzi, e/o a società di cartolarizzazione e/o a Fondi di Investimenti Immobiliari.

*Fermo quanto sopra, laddove gli immobili indicati nell'Allegato " " non fossero consegnati e resi disponibili dai relativi Enti Venditori entro i termini finali ivi indicati, i relativi Enti Venditori saranno tenuti a corrispondere a titolo di indennizzo ad A.R.T.E., e per essa ai suoi aventi causa, oltre al pagamento della penale indicata nell'Allegato " " e (fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno) un importo pari a*

*Le parti convengono inoltre espressamente che qualora gli immobili ad oggi occupati non dovessero essere liberati alla data del 1° gennaio 2013, gli Enti venditori dei beni non liberati dovranno corrispondere alla parte acquirente un'indennità di occupazione da determinarsi con successivo accordo tra le parti indipendentemente dal pagamento della penale di cui sopra.*

## ARTICOLO OTTAVO

### IMMISSIONE NEL POSSESSO E CONSEGNA

8.1. L'immissione nel possesso di quanto oggetto di trasferimento avviene con la data odierna (ad eccezione degli immobili indicati nell'Allegato " ": per questi il possesso verrà trasferito contestualmente alla consegna materiale dei beni).

8.2. Gli immobili saranno consegnati liberi da persone e cose entro il

ad eccezione:

- degli immobili indicati nell'Allegato " " che dovranno essere consegnati nei termini ivi previsti,
- degli immobili condotti in locazione da terzi ed indicati nell'Allegato ".....", in relazione ai quali la parte acquirente subentrerà nei relativi contratti, come indicato in detto Allegato " ", a far data dal .....

8.3. Tutti gli effetti economici, utili ed onerosi, del presente atto hanno decorrenza fra le parti dalla data odierna. Tuttavia la decorrenza a favore dell'acquirente dei canoni di locazione così come la decorrenza a suo carico delle spese di amministrazione e ogni altro costo correlato al godimento dei beni avranno effetto dal ..... Per contro, tutti gli altri oneri, le spese e le imposte di carattere reale afferenti le unità immobiliari in oggi compravendute sono, fino ad oggi, a carico degli Enti Venditori e da oggi in poi a carico di parte acquirente.

*Limitatamente alle unità immobiliari oggetto di consegna immediata, le parti venditrici si obbligano a cooperare con la parte acquirente per garantire la copertura assicurativa degli immobili venduti, sia con trasferimento dei contratti di assicurazione in corso sia con la stipula di nuovi contratti di assicurazione, fermo il principio della copertura dei relativi costi a partire dalla data odierna.*

9.4. In ordine ai beni che verranno consegnati nei termini indicati nell'Allegato " " gli effetti economici attivi e passivi della vendita, per tutte le conseguenze utili ed onerose, si produrranno dalla data di consegna.

9.5. Gli Enti Venditori dichiarano e garantiscono di aver saldato interamente i propri debiti per spese condominiali ordinarie e straordinarie già deliberate e/o comunque di loro competenza, salvo conguaglio di fine esercizio.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

27.11.2011  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

28/12/2011

SETTORE STAFF CENTRALE  
E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....  
L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)

**9.6.** Gli Enti Venditori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza in relazione ai beni venduti, si impegnano a mettere a disposizione di e a consegnare senza ritardo ad A.R.T.E., su richiesta della stessa, tutta la documentazione relativa ai contratti, agli accordi, alle concessioni e/o agli impegni di qualsiasi natura relativi agli immobili oggetto di trasferimento, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutta la documentazione relativa:

- (a) ai rapporti di locazione degli immobili e/o all'eventuale occupazione senza titolo degli stessi di cui al precedente paragrafo 4.....;
- (b) agli eventuali contratti di gestione degli immobili;
- (c) alla regolarità urbanistica degli immobili di cui al precedente articolo 6.

**ARTICOLO NONO**

**SPESE E REGIME FISCALE**

**9.1.** Tutte le spese del presente atto e tutte quelle ad esso attinenti e conseguenti sono a carico della **"AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA"**.

**9.2.** Le Parti chiedono che il presente atto venga registrato gratuitamente in quanto posto in essere nel quadro di una operazione di valorizzazione e dismissione esente da ogni imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Decreto Legge n. 351/2001 (convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge n. 410/2001), anche sulla base di quanto espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate così come precisato alla premessa **d)** del presente atto.

**ARTICOLO DECIMO**

**FORO COMPETENTE**

**10.1.** Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.3. del presente atto.

**I comparenti, concordemente, mi dispensano dalla lettura di tutti gli allegati al presente atto (Allegati**

**)**

**dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.**

E richiesto io ..... ho ricevuto il presente atto scritto in parte di mia mano ed in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia su

facciate e quanto sino a qui della

di ..... fogli, da me letto ai comparenti che a mia domanda lo approvano confermandolo e dichiarandolo conforme alla loro espressa volontà, e quindi con me ..... lo sottoscrivono alle ore

FINE TESTO

ATTESTO che la presente COPIA, ricavata su  
n. ..... pagine  
da me singolarmente firmate, È CONFORME  
ALL'ORIGINALE agli atti.  
Genova, il **30 DIC 2011**



L'ISTRUTTORE  
(Patrizia Dallasta)


*Patrizia Dallasta*

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**21.12.2011**  
(Dott. Corrado Bonati)

Data - IL SEGRETARIO

**28/12/2011** *RN*



PROPOSTA REPERTORIO



A.R.T.E.

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE  
PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI  
GENOVA

Allegato "B" all'atto  
N° 15319 Repertorio  
Me 6187 Raccolta

DECRETO

-27872

N.

DATA

29 DIC 2011

N. 1035554

STRUTTURA/FUNZIONE

STRUTTURA PATRIMONIO

OGGETTO

ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE DELLE AZIENDE, DEGLI  
ENTI SANITARI E DELLA REGIONE LIGURIA IN ATTUAZIONE DEL CAPO III DELLA LEGGE  
REGIONALE 24.12.2010 N.22 E SS.MM. E II.

La presente proposta viene formulata e trasmessa per l'approvazione dell'Amministratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge, a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredata della relativa documentazione necessaria per l'adozione del presente atto.

Il Dirigente

### CONTROLLO CONTABILE

☐ Spese già autorizzate con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al conto \_\_\_\_\_ Euro

☐ Spese che per loro natura NON incidono sul budget dell'esercizio

☒ Spese da imputarsi al budget dei seguenti conti del presente esercizio ovvero dei futuri esercizi:

ANNO 2011 CONTO 52140505020 Euro 197.500,00 Budget residuo euro

ANNO \_\_\_\_\_ CONTO \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_ Budget residuo euro

ANNO \_\_\_\_\_ CONTO \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_ Budget residuo euro

ANNO \_\_\_\_\_ CONTO \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_ Budget residuo euro

Il Dirigente della Struttura Amministrativa

30/12/2011

### PARERI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO

Parere del Dirigente della Struttura Patrimonio: Si attesta la necessità e l'urgenza del presente provvedimento.

Parere del Direttore Generale:

ESITO DELLA PROPOSTA

Decreto trasmesso il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

Esecutivo dal \_\_\_\_\_

L'AMMINISTRATORE UNICO

p (Prof. Ing. Vladimiro Angusti)

to Mrs  
Bell  
Thomas

for







**A.R.T.E.**

**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA  
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

**D. 20 - 2011**

**ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE DELLE  
AZIENDE, DEGLI ENTI SANITARI E DELLA REGIONE LIGURIA IN  
ATTUAZIONE DEL CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE 24.12.2010 N.22 E  
SS.MM. E II.**

**L'Amministratore Unico**

**Premesso:**

- Che con delibera della Giunta Regionale n.682 del 17/06/2011 avente ad oggetto *"ATTUAZIONE DEL CAPO III DELLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE N. 22/2010 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO"* è stato approvato, ai sensi dell'art.22, Capo III della legge regionale 24.12.2011, n.22, l'elenco dei beni immobili di proprietà delle Aziende sanitarie e degli Enti equiparati per i quali è programmata l'alienazione, previa eventuale dismissione e/o valorizzazione;
- Che con la stessa delibera è stato deciso di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dettagliata delle modalità attuative del succitato articolo 22 sulla base di una valutazione adeguata del portafoglio complessivo degli immobili e delle molteplici specificità che lo compongono nonché delle problematiche di compatibilità;
- Che con delibere n.1137 del 16.10.2011 e n. 1223 del 7.10.2011 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi in materia di acquisizione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti appartenenti al settore regionale allargato e degli Enti strumentali della Regione Liguria;
- Che ARTE Genova a partire dal 9 novembre 2011 ha partecipato alle riunioni della Cabina di regia prevista dalle delibere della Giunta Regionale sopra indicate, quale soggetto acquirente del patrimonio immobiliare indicato in oggetto così come previsto dall'art.22 della L. R. n.22/2010 come modificato dalla L. R. n.37/2011;
- Che nel corso delle sedute della Cabina di regia sono stati definiti i seguenti argomenti:
  - l'operazione di che trattasi è sostanzialmente finalizzata alla copertura del disavanzo sanitario regionale 2011 che comporta il rispetto delle relative tempistiche;
  - precisazione che l'esistenza di un onere nella disposizione testamentaria non preclude in linea di principio l'alienabilità del bene;
  - decisione delle Aziende sanitarie a conferire espresso mandato alla Regione a farsi carico degli adempimenti incombenti la vendita dei beni di che trattasi;

to me

Pally

Tommy

Charles

- conferimento di incarico alla FILSE S.p.A. di effettuare le perizie estimative degli immobili in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della L. R. n. 22/2010;
- inclusione nell'operazione di alcuni beni di proprietà regionale e definizione degli elenchi degli immobili oggetto dell'operazione;
- Che in considerazione dei tempi estremamente ridotti imposti dall'operazione in argomento ARTE, unitamente a FILSE, ha verificato direttamente con l'Istituto di credito CARIGE S.P.A., cassiere dell'Azienda e Tesoriere della Regione Liguria le migliori condizioni per il finanziamento del prezzo di acquisto;
- Che solamente con lettera Prot n. PG/2011/179368 del 28 dicembre 2011 (allegato 1) la Regione Liguria ha comunicato a questa Azienda la necessità di addivenire alla formale stipula dell'atto di compravendita entro il 31 dicembre p.v. per cui ha ipotizzato che la stipulazione avvenga il 30 dicembre 2011;
- Che con nota in data 28 dicembre 2011 (allegato 2) la Direzione generale di Banca CARIGE S.P.A. ha formalizzato le condizioni di un'apertura di credito ipotecaria a sostegno dell'operazione di acquisto degli immobili in questione;

**Vista** la relazione di stima predisposta dal Soggetto incaricato dalla Regione Liguria elenco degli immobili, fabbricati e terreni, individuati ai fini dell'operazione di alienazione prevista dalla citata Legge Regionale per un ammontare complessivo di € 76.183.558,72;

**Dato atto** che il suddetto valore trova giustificazione nelle valutazioni effettuate dalla Struttura Patrimonio dell'Azienda, eseguite sulla base dei dati metrici e descrittivi forniti dai soggetti proprietari tramite FILSE S.P.A.;


**Ritenuto** che per quanto sopra esposto sussistono le condizioni per dare attuazione a quanto disposto dalla Giunta Regionale da ultimo con provvedimento assunto in data odierna, nell'intesa che i rapporti tra ARTE e Regione Liguria finalizzati a disciplinare le successive fasi di valorizzazioni e vendita, nonché i connessi aspetti finanziari dovranno essere regolamentati con apposita convenzione;

**Ritenuto** inoltre che l'apertura di credito dovrà essere disciplinata da apposito contratto da stipularsi in data 30.12.2011, ma che i riflessi economici si avranno nell'esercizio 2012, per cui le relative imputazioni saranno rinviate a tale esercizio, ad eccezione dell'imposta sostitutiva, pari allo 0,25% dell'importo di €. 79.000.000, per la quale si provvede con risorse proprie dell'Azienda;

to me

Boys  
from the

my



**Visti:**

- Visto l'elenco dei beni immobili oggetto di cessione riportati nella delibera della Giunta Regionale e nei relativi allegati assunta in data odierna;
- lo schema di contratto di vendita predisposto dal Notaio Federico Cattanei (allegato 3);
- lo schema di atto di apertura di credito ipotecaria (allegato 4);

Su proposta della Struttura Patrimonio

**DECRETA** ~~2~~**27872**

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa rappresentate che si intendono qui integralmente richiamate, in attuazione dell'art. 22 Capo III "Provvedimenti in materia di patrimonio" della legge regionale n. 22/2010, l'acquisto da parte di ARTE Genova dei beni immobili di proprietà delle Aziende sanitarie di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale ad oggetto "Attuazione del Capo III della legge regionale n. 22/2010 (Provvedimenti in materia di patrimonio). Aggiornamento dell'elenco immobili delle Aziende sanitarie di cui alla DGR n. 682/2011" approvata nella seduta del 29.12.2011, il cui elenco è allegato al detto provvedimento sotto la lettera B) nonché dei beni di proprietà regionale sotto indicati, già inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili della Regione ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, con le DD.GG.RR. n. 1673/2008, n. 1401/2009, n. 1164/2010 e n. 1364/2011:
  - complesso immobiliare ubicato in Marinella di Sarzana (SP) - Viale Litoraneo, 110;
  - complesso immobiliare sito in La Spezia - Viale Amendola, 9;
  - area urbana sita in Albissola (SV) - Via Garbarino;
  - complesso immobiliare ubicato in Savona - Via Nizza, 33;
  - porzione immobile sito in Genova - Lungomare di Pegli 32R/34R;
  - magazzino ubicato in Rapallo (GE) - Strada ai Campi da Tiro, 3;
  - magazzino sito in Rapallo (GE) - Via Cerisola;
  - porzione immobile sito in Finale Ligure (SV) - Vico Massafferro;
  - porzione immobile sito in Loano (SV) - C.so Europa, 19;
  - fabbricato sito in Imperia- Viale Matteotti, 54;
  - unità immobiliare sita in Genova, Via Dassori 29/7 scala B;
  - terreno ubicato in Savona - Via Nizza s.n.c.;
  - complesso immobiliare ubicato in Alassio (SV) - Via Neghelli;per un importo complessivo, come individuato da Fi.l.s.e. S.p.A., pari ad Euro 76.183.558,72 (settantaseimilioncentottantatremilacinquecentocinquantotto/72);
2. Di approvare lo schema di contratto di vendita allegato al presente atto a costituirne parte integrante e necessaria (allegato 3)
3. Di dare atto che, giusto il parere rilasciato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria con nota prot. n. 903-27939/2011 in data 20.12.2011, l'operazione



usufruisce dell'agevolazione fiscale di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.L. n. 351/2001, trattandosi di un passaggio "pubblico su pubblico" strumentale al raggiungimento della finalità di dismissione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare;

4. Di approvare lo schema di atto di apertura di credito ipotecaria (allegato 4);
5. Di imputare la spesa di €.197.500,00 a titolo di imposta sostitutiva sul massimale di €.79.000.000 dell'apertura di credito di cui al precedente punto 4, al Conto "altre imposte e tasse" del bilancio 2011;
6. Di rinviare ad un successivo provvedimento la regolamentazione dei rapporti tra ARTE e Regione Liguria finalizzati a disciplinare le successive fasi di valorizzazioni e vendita, nonché i connessi aspetti finanziari dovranno essere previsti da apposita convenzione;
7. Di dare atto che alla stipula dei contratti di compravendita e di apertura di credito ipotecaria, prevista per il giorno 30/12/2011, interverrà l'Avv. Antonino Toscano - Dirigente Anziano di ARTE, ai sensi dell'art.17 - comma 1 del vigente Statuto dell'Ente, essendo l'Amministratore Unico impedito.

29 DIC. 2011

V. IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PATRIMONIO

V. IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AMMINISTRATIVA PER LA VERIFICA  
DELLA REGOLARITA' CONTABILE

L'Amministratore Unico  
(Prof. Ing. Vladimiro Augusti)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

A.R.T.E. Genova  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
Prof. Ing. Vladimiro Augusti







ASL	ID	COMUNE	ID. ASL	INDIRIZZO	Catasto	FG.	MAPP.	SUB	CAT	MQ
ASL 1	2	Imperia	Centro antiviolenza	Via Matteotti 28	Fabbricati	4	225	1	B/4	80,
	3	Ospedaletti	Donazione Rambaldi	strada Termini	Fabbricati	8	1297	1	A/3	480,
					Fabbricati	8	1297	2	C/2	
					Fabbricati	8	1172	1	C/2	
					Fabbricati	8	1172	2	A/4	
					Fabbricati	8	1172	3	A/4	
					Fabbricati	8	1172	4	C/2	
					Terreni	8	1173		ORTO IR FI	1.414,
	4	Sanremo	Ambulatori via Fiume	via Fiume	Fabbricati	44	1061	31	B/2	330,
	5	Costarainera	Padiglione Barellai	Via Aurelia	Fabbricati	6	161		B/2	5.430,
					Terreni	6	165		ORTO IR FI	1.488,
ASL 2	1	Alassio	RSA	Via Adelasia 22	Fabbricati	19	98 (fabbricati ex 98 sub 1 e 2, terreni ex 255 e 208)	3	B/2	3.597,
			FISIATRIA	Via Adelasia						
			DIALISI	Via Adelasia 20						
	2	Varazze	RSA	Via Calcagno	Fabbricati	42	346	4	B/2	2.016,
			Alzheimer		Fabbricati	42	346	5	B/2	278,
ASL 3	1	Pegli	Ospedale Martinez	Via Caldesi 6	Fabbricati	44	180 (soppresso il 263)	1	B/2	1185,
										555,
	2	Arenzano	Ospedale Maria Teresa	Via San Pietro 4	Fabbricati	20	483	1 2	B/2	2.000,
	3	Genova Quarto	Ex Ospedale Quarto esclusi edifici 7 - 8 - 10	Via Maggio 6	Fabbricati	6	31 sub 4; 32 sub 4; 548 sub 4 1809 sub 3; 1810 sub 3; 2298 sub 3 (ex 26 sub 3; 29 sub 3; 31 sub 3; 32 sub 3; 39 sub 3; 42 sub 3; 548 sub 3; 1809 sub 2; 1810 sub 2; 2298 sub 2)	B/2		19.402,
			Ex Ospedale Quarto Autorimessa							114,5
			Ex Ospedale Quarto Servizio Strade							317,25
	4	Pegli	Pegli 54	Via Pegli 54R	Fabbricati	44	732	1	D8	135,
					Fabbricati	44	733		terreno	570,
					Fabbricati	44	732	2	E3	284,
	5	Busalla	Via Roma Busalla	Via Roma 55	Fabbricati	28	65	11 (ex sub 4)	A3	95,
				Via Roma 53R/69R	Fabbricati	28	65	1	C6	24,
					Fabbricati	28	65	2	C6	21,
					Fabbricati	28	65	3	C6	24,
					Fabbricati	28	65	5	C6	30,
					Fabbricati	28	65	6	C6	29,
					Fabbricati	28	65	7	C6	28,
					Fabbricati	28	65	8	C6	66,
					Fabbricati	28	65	9	C6	37,
					Fabbricati	28	65	10	C6	37,
	13	Recco	Ex Ospedale Recco	Via Don Polleri	Fabbricati	6	3037		B/1	557,
					Terreni	6	26		Bosco Ceduo	8.060,
					Terreni	6	3036		Uliveto	22.392,
ASL 4	1	Santa Margherita Ligure	Ex Ospedale Arpe	Via Fratelli Arpe	Fabbricati	6	1540		B2	5.700,
									Area Esterna	2.420,
	74	La Spezia	via Rigazzara	via Rigazzara	Fabbricati	52	1005		A4	60,



ASL	ID	DENOMINAZIONE	IDENTIFICATIVO ASL	COMUNE	LOCALITA'	DESCRIZIONE	SEZ.	FG.	MAPP.	CL	MQ	Dest. Urbanistica	Vincolo
ASL 1	1	Bussana1	Bussana1	Sanremo	Bussana	Uliveto	BUS	6	459	3	800	Zona Litoranea L5	Vincolo ex art. 17 c) (Bene Paesaggistico)
ASL 1		Bussana2	Bussana2	Sanremo	Bussana	Uliveto	BUS	6	465	2	4.173	Zona Litoranea L5	
ASL 1		Bussana3	Bussana3	Sanremo	Bussana	Orto IR FI	BUS	6	468	1	992	Zona Litoranea L5	
											5.965		
ASL 3	16/22	Borgo Fornari	Borgo Fornari	Ronco Scrivia	Loc. Ca' de Pippi	Bosco Ceduo		21	221	2	1.200	zona E - agricola, zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Panigasse	Prato		22	153	3	830	zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Panigasse	Seminativo		22	154	3	1.670	zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Panigasse	Seminativo Arb		22	178	3	1.620	zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Castello	Bosco Ceduo		27	242	2	11.380	zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Castello	Prato		27	269	3	3.160	zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Panigasse	Bosco Ceduo		28	136	3	770	zona CC3-5 Residenziale di completamento, zona E agricola	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Panigasse	Prato		28	169	2	5.130	zona CC3-5 Residenziale di completamento, zona CC2 -7 Residenziale di completamento	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Borgo Fornari	Prato		28	231	1	140	zona CC1 -12 Residenziale di completamento	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Borgo Fornari	Bosco Ceduo		28	394	1	5.700	zona EB - Boschiva	Parzialmente rispetto Linea
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Borgo Fornari	Prato		28	395	2	2.090	zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Panigasse	Seminativo		28	448	1	550	zona CC2 -7 Residenziale di completamento	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Borgo Fornari	Bosco Ceduo		32	120	2	5.300	zona EB - Boschiva	
											39.540		
ASL 5	76	Levanto	Terreno1	Levanto	loc. Lavaggiorosso	prato		7	490	4	900	zona RQ-TA Ambito di riqualificazione dei Territori Aperti	Vincolo ex art. 17 c) (Bene Paesaggistico)
ASL 5	77	Levanto	Terreno2	Levanto	loc. Lavaggiorosso	vigneto		7	491	3	500		
ASL 5	78	Levanto	Terreno	Levanto	loc. Lavaggiorosso	uliveto		12	353	3	1.200	zona TNI - Territori non insediabili	
											2.600		









ASL	ID	DENOMINAZIONE	IDENTIFICATIVO ASL	COMUNE	LOCALITA'	DESCRIZIONE	SEZ.	FG.	MAPP.	CL	MQ	Dest. Urbanistica	
ASL 1	1	Bussana1	Bussana1	Sanremo	Bussana	Uliveto	BUS	6	459	3	800	Zona Litoranea L5	Vincolo e d) (Bellezza sismica)
ASL 1		Bussana2	Bussana2	Sanremo	Bussana	Uliveto	BUS	6	465	2	4.173	Zona Litoranea L5	
ASL 1		Bussana3	Bussana3	Sanremo	Bussana	Orto IR FI	BUS	6	468	1	992	Zona Litoranea L5	
											5.965		
ASL 3	16/22	Borgo Fornari	Borgo Fornari	Ronco Scrivia	Loc. Ca' de Pippi	Bosco Ceduo		21	221	2	1.200	zona E - agricola, zona EB Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Panigasse	Prato		22	153	3	830	zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Panigasse	Seminativo		22	154	3	1.670	zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Panigasse	Seminativo Arb		22	178	3	1.620	zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Castello	Bosco Ceduo		27	242	2	11.380	zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Castello	Prato		27	269	3	3.160	zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Panigasse	Bosco Ceduo		28	136	3	770	zona CC3-5 Residenziale di completamento, zona E agricola	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Panigasse	Prato		28	169	2	5.130	zona CC3-5 Residenziale di completamento, zona CC2 -7 Residenziale di completamento	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Borgo Fornari	Prato		28	231	1	140	zona CC1 -12 Residenziale di completamento	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Borgo Fornari	Bosco Ceduo		28	394	1	5.700	zona EB - Boschiva	Parzi rispetto
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Borgo Fornari	Prato		28	395	2	2.090	zona EB - Boschiva	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Panigasse	Seminativo		28	448	1	550	zona CC2 -7 Residenziale di completamento	
ASL 3		Borgo Fornari		Ronco Scrivia	Loc. Borgo Fornari	Bosco Ceduo		32	120	2	5.300	zona EB - Boschiva	
											39.540		
ASL 5	76	Levanto	Terreno1	Levanto	loc. Lavaggiorosso	prato		7	490	4	900	zona RQ-TA Ambito di riqualificazione dei Territori Aperti	Vincolo e d) (Bellezza sismica)
ASL 5	77	Levanto	Terreno2	Levanto	loc. Lavaggiorosso	vigneto		7	491	3	500		
ASL 5	78	Levanto	Terreno	Levanto	loc. Lavaggiorosso	uliveto		12	353	3	1.200	zona TNI - Territori non insediabili	
											2.600		

*Belletti*

*Francesco Belletti*

*Francesco Belletti*





ASL

1

ID

1

Comune

Sanremo

Indirizzo

Bussana

## Terreni

### Dati Catastali

Foglio 6, map. 459, ULIVETO, cl. 3, cons. 800 mq  
RD: € 2,07, RA € 2.27  
Foglio 6, map. 465, ULIVETO, cl. 2, cons. 4173 mq,  
RD: € 18,32, RA € 12.93  
Foglio 6, map. 468, ORTO IR FI, cl. 1, cons. 992 mq,  
RD: € 309,44, RA € 92.22


### Inquadramento Urbanistico

PRG: zona L5 (zona litoranea)  
PTCP: assetto insediativo: IS-MA e ID-MO-A e PU e TU,  
assetto geomorfologico MO-B, assetto vegetazionale COL-IDS  
CO e COL-ISS MA,  
Piano di bacino Armea: PG1 e PG0

### Vincoli

Vincolo ex art. 5 della Legge n.364 del 1909, e ex art. 23 della  
Legge n. 688 del 1912. Assorbiti dalla L. 42/2004 art. 136  
lettera c) e d).

### Fotografia



Simony & Partners S.p.A.



Indirizzo

Comune

ASL ID

Bussana

Sanremo

1

1

### Superfici

Mapp: 459 mq. 800

Mapp: 465 mq. 4.173

Mapp: 468 mq. 992

### Descrizione

Terreni nel centro di Bussana interclusi tra la Strada Aurelia e la pista ciclabile sul sedime dell'ex ferrovia. Accessibili dalla pista ciclabile e da sottopassi provenienti dall'Aurelia.

Terreni per la maggior parte scoscesi, esclusa una porzione dove è stato realizzato un campo per il gioco del calcio a 5.

### Confini

Nord: Strada Aurelia

Sud: Linea ferroviaria Genova Ventimiglia

### Criticità

In concessione gratuita ad "Area24 S.p.A." per 180 mesi dal 2007. Terreni scoscesi.



Cimmari di Portofino S.p.A.



ASL

1

ID

2

Comune

Imperia

Indirizzo

Via Matteotti 28

Centro di assistenza socio/sanitaria

#### Dati Catastali

Sez: PM, Foglio 4, mapp. 225, sub. 1, cat. B/4, cl. 4,  
cons. 358 mc., rendita € 388,27

#### Inquadramento Urbanistico

PRG: zone BS – residenziali sature

#### Vincoli

Vincolo ex art. 136 lettera c) e d) D.Lgs. 42/2004 (Bene  
Paesaggistico, Bellezza d'Insieme)

#### Fotografia

